

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — Omaggi — Congedi — Giuramento del Senatore Persano — Sorteggio degli Uffici — Relazione sui titoli a Senatore del conte Leonetto Cipriani — Relazione sulla petizione N. 3755 relativa al prestito Hambro — Schiarimenti del Ministro delle Finanze — Discussione sul progetto di legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale — Proposta della questione pregiudiziale del Senatore Di Revel, oppugnata dal Senatore Serra Francesco Maria, dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Farina — Ritiro della proposta della questione pregiudiziale — Discorso del Senatore Serra Francesco Maria contro il progetto — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Parole del Senatore Serra Francesco Maria per un fatto personale — Comunicazione del Ministro dell'interno.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, della marina, e più tardi intervengono il Ministro di grazia e giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore segretario **Glori Liscl** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

• Il Senatore Arrivabene, di alcune copie di un suo opuscolo per titolo: *Dell'abolizione del Dazio Consumo nel Belgio e in Olanda.*

Il dottore Emilio Leone, della sua traduzione dal tedesco del *Manuale pratico di medicina legale di G. L. Casper.*

L'ingegnere dottor Pietro Passerini, di alcuni esemplari de' suoi *Cenni sulla opportunità di trasferire una numerosa colonia nelle Maremme Grossetane.*

I Senatori Baracco, Giorgini, Viggiani, per motivi di salute, ed i Senatori Domenico Serra e Martinengo Leopardi, per motivi di famiglia, domandano un congedo dal Senato.

Chi intende accordare questi congedi voglia alzarsi. (Accordati)

Trovandosi nelle sale del Senato il Senatore Persano, sono pregati i signori Senatori Chiesi e Balbi-Piovera ad introdurlo nell'aula perchè presti il giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Persano, presta il giuramento secondo la consueta formola.)

Do atto del giuramento prestato dal Senatore Persano; lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel

pieno esercizio delle sue funzioni. Lo invito a prendere posto fra i suoi colleghi.

Ora si procederà al sorteggio degli Uffici.

UFFICIO I.

Musio	Pallavicino-Mossi
Belgiojoso	Colonna Gioachino
Malvezzi	De Gasparis
Spinola	Castelli M. A.
Puccioni	Di S. Giuliano
Torremuzza	Cialdini
Strozzi	Pinelli
Brioschi	Giovanola
Zanolini	Breme
Viggiani	Di Bovino
Manzoni T.	Pollone
Bufalini	Regis
Cucchiari	Niutta
Scialoja	Baracco
Borghesi	Pavese
Angioletti	Sismonda
Cambray Digny	Manzoni A.
S. Martino	Imbriani
Salmour	Di Giovanni
Lauzi	Lanzilli
Gallone	Fondi
Capponi	Sonnaz
Porro	Coila
Notta	Monti
Martinengo L.	Stara

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1866

Siotto-Pintor
De Ferrari Raffaele
De Sauget

D'Amitto
Vesme

UFFICIO II.

Saluzzo
Durando Giac.
D'Adda
Marzucchi
Tanari
Mameli
Castellamonte
Bella
Arese
Pallieri
Pandolfina
S. A. R. il P. Umberto
Bartolommei
Sauli Francesco
Biscaretti
Della-Gherardesca
De-Gregorio
Tecco
Vannucci
Farina
Fontanelli
Menabrea
Panizza
Sappa
Meuron
Sforza
Gagliardi
Catalano Gonzaga

Moscuzza
Sclopis
Filingeri Colonna
Longo
Beretta
Colonna A.
Massa Saluzzo
Mazara
Pastore
Capriolo
Ferretti
Moris
Canestri
Elena
Colobiano
S. Eua
Durando Cie.
Boncompagni
De-Monte
De-Ferrari Domenico
Vigliani
Tommasi
Besana
Gonnet
Conelli
Pallavicini F.
Oneto

UFFICIO III.

S. A. R. il P. Carignano
De Gori
Centofanti
De Castillia
Chiesi
Simonetti
Montezemolo
Lambruschini
Marliani
Torelli
Ceppi
Natoli
De-Falco
Gallina
Antouacci
Fenzi
Pasolini
Serra Francesco
Gozzadini
Rossi

Della Verdura
Corsi
Sagarriga
Gallotti
Lavallette
Villamarina
S. Cataldo
Merini
Venini
Cacace
Di-Giacomo
Ricotti
Ambrosetti
Laconi
Camozzi
Lechi
Audiffredi
Calabiana
Scacchi
Nappi

Martinengo Gio.
Mamiani
Pepoli
Roncalli Francesco
Oldofredi
Manno
Paleocapa
Correale

Doria
Nazari
Castagnetto
Salvatico
Coppola
Torrearsa
Cantù

UFFICIO IV.

Desambrois
Torre
Vacca
Duchoqué.
Pizzardi
Cibrario
Araldi
Giorgini
Liusti
Scovazzo
Ginori
Castelli E.
Chigi
Revel
Marsili
Melegari
Piazzoni
Imperiali
Taverna
Amari prof.
Arrivabene
Poggi
Serra Orso
Scarabelli
Cantelli
Caveri
Sella

Della Rocca
Plezza
Arnulfo
Dabornida
Gravina
Avossa
Di Negro
Lella
Benintendi
Balbi Senarega
Borromeo
Sauli Ludovico
Novasconi
Serra Domenico
Prudente
Lovera
Giordano
Bonelli
Balbi Piovera
Cadorna
Gianotti
Busca
Genoino
Varano
Pallavicini I.
Strongoli
Paternò

UFFICIO V.

Lo Schiavo
Arezzo
Prinetti
Bevilacqua
Cassinis
Montanari
Astengo
Lauri
Robecchi
Alfieri
De Foresta
Serra F. M.
Matteucci
Sanvitale
Guardabassi
Amari C.

Cotta
Ricci
Roncalli Vincenzo
Ghiglini
Melodia
Gualterio
Dalla Valle
Irelli
Mosca
Della Bruca
Acquaviva
Florio
Campello
Riva
Quaranta
Pallavicino T.

Leopardi	Carbonieri
Spada	Sylos Labini
Gamba	Carradori
Arconati	Bolnida
Bona	Pernati
Sanseverino	Cataldi
Persano	Dragonetti
Galvagno	Capone
Burci	Lissoni
Del Giudice	Quarelli
D' Angennas	Vercillo

Presidente. Do la parola al Senatore Chiesi per riferire sulla nomina del signor conte e cavaliere Lionetto Cipriani a Senatore del Regno.

Senatore Chiesi. Il conte cavaliere Leonetto Cipriani, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto 8 ottobre 1865, dopo la pace di Villafranca tenne le redini del supremo governo delle Romagne, col titolo di Governatore Generale, titolo che gli fu confermato dall'Assemblea Nazionale costituente nella memorabile seduta del 10 settembre 1859, la quale gli conferì l'autorità di governare, come governò difatti, con pieni poteri con Ministri responsabili. Se chi fu Ministro di Stato può aspirare alla dignità di Senatore a termini dell'articolo 33 N. 4 dello Statuto a più forte ragione la detta disposizione può invocarsi a favore del conte Cipriani, che esercitò nelle Romagne in tempi difficilissimi poteri sovrani ben meritando della patria. E avendo egli oltrepassata l'età degli anni 40, all'appoggio del detto articolo 33 dello Statuto ai numeri 4 e 20 ho l'onore di proporvi a nome dell'Ufficio quinto che vogliate ammetterlo fra i Senatori del Regno.

Presidente. Coloro che ammettono le conclusioni dell'Ufficio quinto sulla nomina a Senatore del signor conte Lionetto Cipriani sono pregati di alzarsi.

(Approvato)

Ha la parola il relatore della Commissione delle petizioni per riferire sulla petizione d'urgenza relativa ai ritentori del prestito Hambro.

Senatore Astengo, Relatore. Colla petizione numero 3775, regolare per la forma, giacchè fu trasmessa al Senato dall'onorevole Senatore Sclopis con dichiarazione che i petenti sono forniti delle qualità richieste per usare del diritto di petizione, li signori Francesco Tesaurò ed Emanuele di Bricherasio dicendosi possessori di titoli del prestito Hambro con offerta di farne fede, e dichiarando di parlare anche a nome di molti altri loro concittadini da essi non nominati, ricorrono al Senato, e si lagnano:

1. Che il Governo non abbia preso finora l'iniziativa per un giudizio od arbitrato intorno all'indennità cui possono avere diritto i possessori delle cartelle del prestito Hambro per causa della vendita delle ferrovie dello Stato;

2. Che l'ammortizzazione di quelle cartelle non

siasi effettuata in conformità della convenzione relativa a quel prestito.

Dalle quali due cose, al dire dei petenti, deriverebbe il ribasso sui titoli di esso prestito con gravissimo danno dei loro possessori, e con non minore, iattura del credito dello Stato.

« Quindi supplicano il Senato (sono queste le precise conclusioni della loro petizione) a voler prendere in considerazione l'esposto, e addivenire a quelle deliberazioni che valgano ad assicurare il successo del voto emesso dall'Ufficio Centrale nel suo rapporto sul progetto di legge per l'approvazione della vendita delle ferrovie dello Stato, ed ottenere dal Governo che siano operate le ammortizzazioni nei tempi e nei modi portati dalla convenzione. »

Nella tornata del 13 maggio 1865 in cui si parlò di quest'argomento, l'onorevole Senatore Sclopis osservò opportunamente che « l'interesse de' terzi, in questa materia, è l'interesse del Governo, perchè l'interesse dei terzi è l'essenza del credito pubblico. »

Quindi la vostra Commissione delle petizioni ha sentito il bisogno di prendere esame accurato di tutto ciò che si riferisce all'uno e all'altro punto di questa petizione.

Intorno al primo punto io leggerò al Senato ciò che dicono i petenti:

« In occasione della discussione della legge per l'approvazione della vendita delle ferrovie dello Stato, che ebbe luogo in maggio ultimo scorso in codesto ramo del Parlamento, essendosi fatta conoscere la istanza presentata dal Governo inglese a tutela degli interessi dei cittadini di quella nazione possessori di titoli di prestito Anglo-Sardo Hambro, onde si tenesse conto in quella vendita delle condizioni imposte dall'articolo XIV della convenzione relativa allo stesso prestito, il signor Ministro delle finanze disse di aver risposto a quel Governo, che « quanto alle questioni di indennità che si potessero sollevare a quel riguardo, il Governo italiano non sarebbe mai venuto meno al giudicato che i tribunali o quell'altro corpo cui le parti riconoscessero forza di tribunali, avessero ad emettere sopra questa indennità » soggiungendo « che colle riferite parole aveva inteso non solo quel corpo già costituito che le parti elegessero a giudice, ma anche quegli arbitri cui si convenisse di deferire l'esame della questione. »

Sulle quali risposte fondandosi l'onorevole Senatore Relatore della legge conchiudeva col dire: « Che l'Ufficio Centrale confidava che la nota lealtà del signor Ministro avrebbe trovato modo di far sì che le dichiarazioni da esso comunicate al rappresentante del Governo inglese sortissero il loro effetto a favore dei portatori di cartelle Hambro, i quali fossero per accettare l'offerta di giudizio od arbitrato, ed evitata così ogni possibile taccia che le sue dichiarazioni non si riducessero che ad un mezzo per

« eludere la questione, ed ottenere in tale modo il « voto favorevole del Parlamento. »

« Da questa conclusione abbastanza chiaramente appare (dicono i petenti), che era nell'intendimento dell'Ufficio Centrale doversi « prendere a tal proposito « l'iniziativa dal Governo » potendosi essere certi anticipatamente, che senza una tale iniziativa, nessun privato possessore di cartelle Hambro sarebbe stato in condizione di istituire un giudizio e proporre in suo particolare arbitri, all'arbitramento dei quali si avesse ad aderire.

« Ma non consta (proseguono i petenti) che siasi fatta dal Governo a tale intento alcuna cosa. »

La vostra Commissione ha creduto dover suo di riconoscere prima di tutto in punto di fatto l'esattezza di ciò che riferirono i petenti; e veramente ciò che essi riferirono, fu detto nella relazione dell'Ufficio Centrale intorno al progetto della vendita delle strade ferrate, colla sola variazione che invece di dirsi che « l'Ufficio Centrale confidava che la nota lealtà del signor Ministro avrebbe trovato modo di far sì che le dichiarazioni da esso comunicate al rappresentante del Governo inglese sortissero il loro effetto « a favore « dei portatori delle cartelle Hambro, » i quali fossero per accettare l'offerta giudizio od arbitramento « si disse in quella relazione: « a favore della massa dei « portatori delle cartelle Hambro, i quali fossero per accettare l'offerta giudizio od arbitramento. »

Nota questa variazione perchè può avere qualche influenza sulla questione che si presenta dai petenti all'esame del Senato.

Ora, è bene che il Senato abbia presente ciò che fu detto nella seduta del 13 maggio 1865, la quale tenne dietro alla presentazione dell'accennata relazione dell'Ufficio Centrale.

In quella seduta l'onorevole Senatore Sclopis osservava che « secondo le usanze dei Governi parlamentari, quanto è lodevole che il Governo cerchi di illuminarsi con tutti i mezzi delle persone che hanno qualche cognizione del fatto stesso di cui si tratta e degli interessi generali amministrativi, altrettanto sembra pur necessario, trattandosi di interessi dei terzi, l'esplorare anche l'avviso della magistratura, vale a dire di quell'autorità che si interpone libera, sciolta, indipendente dall'interesse dei privati, e da quello del governo.

« Sarebbe stato pregio dell'opera, aggiungeva quell'onorevole Senatore, che il Ministero d'allora avesse domandato l'avviso dei Consiglieri della Corona in materia legale, e quest'avviso non risulta siasi provocato, o almeno non si è presentato.

E più sotto diceva: « dunque io spero che il sig. Ministro delle finanze ed anche il Ministro della giustizia vorranno spiegarmi come intendano di rendere ragione a questo modo senza entrare nella confusione, mentre sarebbe non solamente derisorio ma crudele l'obbligare tutti quelli che credono di avere diritti da esperire di una ragione d'indennità verso il Go-

verno, di andar a farsi rendere ragione in varii luoghi con pericolo di disparità di giudicati o di inefficacia di mezzi di esecuzione

« L'arbitrato, soggiungeva, supplirà io credo a molte delle esigenze degli interessati, ma questo arbitrato come si farà? Si aspetterà che si faccia ad istanza delle parti interessate? Si aspetterà che i tribunali nominino degli arbitri? Ciò sarebbe difficile; bisogna prendere un mezzo straordinario, e questo sarà che il Governo dimostri che vuol essere assolutamente imparziale; che vuol rimettere ciò ad una decisione che non possa per nulla lasciar dubbio sull'efficacia dei mezzi di cui possono valersi gli interessati per le loro azioni verso lo stesso Governo.

« Non sarebbe difficile, mi pare, questo mezzo, se il Governo nominasse una eletta di arbitri, supponiamo, tre arbitri scelti non tutti fra nazionali, e vorrei che uno solo fosse nazionale, e gli altri due potessero essere scelti fra i cittadini di quelle nazioni colle quali abbiamo frequenza maggiore di commercio, e dove ci è maggior massa di questi titoli in circolazione; uno fosse francese ed uno inglese.

« Vorrei che si costituisse questo seggio d'arbitri composto di persone che non avessero nessun interesse nella questione, e che quindi il Governo dicesse che farebbe in un dato termine pronunciare il voto da questi arbitri, i quali avrebbero deciso sugli interessi di tutti quelli che avrebbero fatto atto di esplicita adesione a questo arbitrato.

« Io credo che in tal modo il Governo otterrebbe tutta quella maggiore considerazione che si merita...

« Io credo, aggiungeva, che se la questione si lascia nei termini vaghi in cui l'ha posta il Ministero, noi daremo luogo a gravi e fondati reclami, e il nostro credito ne soffrirà...

« Dunque spero, conchiudeva, che il Ministro vorrà favorire al Senato ed a me schiarimenti in proposito i quali possano rispondere a ciò che si chiede dall'interesse dei terzi, interesse sacro quanto mai, e che è al di sopra di tutte le autorità di governo, e di tutte le azioni amministrative; ed ho fiducia che il Ministro, compreso dell'importanza di questi fatti, di queste considerazioni, che sicuramente sa meglio di me quanto siano importanti, perchè il signor Ministro delle finanze ha fatto già qualche passo più dichiarativo negli ultimi tempi, ho fiducia, dico, che troverà un mezzo, e se non sarà quello che io ho proposto, sarà un altro meglio opportuno; così non si crederà che nel regno d'Italia i patti conclusi nell'interesse dei terzi, quando si faceva una stipulazione speciale per una grande speculazione che era tutta nell'interesse del Governo, possano mai essere stati o dimenticati o diminuiti nella loro esecuzione, nella loro efficacia. »

Il signor Ministro delle finanze di allora eccitato da queste parole a spiegare il suo concetto a questo riguardo, si esprimeva così:

« Mi permetta il Senato di dire tutto quello che ha

fatto il Governo sopra questa delicatissima questione.

« Il mio predecessore ha interpellato alcuni giureconsulti i quali ad una voce dichiararono che il Governo poteva perfettamente dare esecuzione alla convenzione ora sottoposta alla vostra deliberazione... »

« Appena giunto al Ministero, io mi occupai di questa questione e delegai un distinto funzionario del Ministero delle finanze a volersi recare in persona a Londra, onde abboccarsi con lo stesso barone Hambro e sentire come là si giudicava siffatta questione.

« Eravamo verso la metà di ottobre o sul principio di novembre. Il barone Hambro che conosceva le clausole del contratto concluso adesso colla società Lombarda, dichiarò che non dubitava menomamente che il Governo avrebbe consultato delle autorità legali, e che quindi egli non credeva dover intervenire nella questione.

« Non ancora soddisfatto, parve a me che io dovessi in questa questione sentire il personaggio che era stato il secondo contraente col barone Hambro, l'onorevole signor conte Di Revel, nei cui lumi e nella cui delicatezza io faceva il più completo assegnamento. Il quesito è stato posto nei termini seguenti:

« Si chiede se il Governo possa sostenere ed attuare la convenzione colla Società delle ferrovie Lombardo-Venete, senza per nulla venir meno alla fede data agli acquirenti delle cartelle Hambro, ed a tutti quei riguardi di alta equità, e di perfetta buona fede con cui il Governo piemontese prima, ed il Governo italiano poi, procedettero sempre verso i creditori dello Stato. »

« L'onorevole Senatore Di Revel, il quale era aiutato da persone distintissime ed in questioni legali, ed in questioni amministrative, ed in questioni bancarie, ebbe con essi loro ad unanimità a concludere, che il Governo poteva, senza venir meno per nulla alla più perfetta buona fede ed equità, dar esecuzione alla convenzione relativa alle strade ferrate.

« La questione venne poi portata davanti all'altro ramo del Parlamento; la Commissione della Camera ne fece studi accurati, ed ebbe ad esaminare lungamente (affidandone l'incarico speciale a giureconsulti distintissimi che erano in quella Commissione) se nel contratto che attualmente noi esaminiamo non vi fosse alcuna mancanza di riguardo verso i detentori delle cartelle Hambro; e si venne ad unanimità alla medesima conclusione, a cui era venuto l'onorevole conte Di Revel insieme co'suoi colleghi. In quel frattempo però io era informato che alcune lagnanze si andavano tuttavia muovendo da taluni.

« A me non faceva meraviglia che dette lagnanze vi fossero, imperciocchè quando un detentore di una cartella Hambro avesse mai potuto credere che gli spettasse il diritto di cambiare i suoi titoli contro azioni della Società delle ferrovie Lombardo-Venete, egli avrebbe avuto tal lucro per cui si spiegava facilissimamente la sua domanda, la sua insistenza; ed

anzi mi sarei veramente meravigliato quando nessuna domanda, nessuna insistenza fosse insorta... »

« Avendo udito che tali reclami si facevano, ho invitato le persone, che in Inghilterra si occupavano di questa faccenda, a voler presentare le loro lagnanze, colle ragioni alle quali si appoggiavano; imperciocchè io non dubitavo che il Governo ed il Parlamento le avrebbero prese nel conto che meritavano.

« Debbo confessare, che furono fatte lagnanze e proteste, ma non si è presentata alcuna ragione per cui quelle lagnanze acquistassero un fondamento.

« Le lagnanze si riducevano in sostanza ai termini seguenti:

« L'art. 14 dice che nel caso in cui il Governo sardo si determinasse a vendere a qualche Compagnia le strade ferrate ipotecate a favore del prestito Hambro i portatori delle cartelle di tale prestito saranno ammessi a cambiarle al pari contro una somma corrispondente di azioni al valore nominale; e si soggiungeva: voi adesso vendete queste strade ferrate alla Società Lombardo-Veneta; essa ha delle azioni, quindi date a noi tante di quelle azioni quante corrispondano al valore nominale delle cartelle che teniamo in mano.

« Udite queste lagnanze io mi feci un dovere nell'altro ramo del Parlamento di adunare presso che tutti i deputati giureconsulti ad una conferenza alla quale assistevano non meno di trenta, tutti distintissimi cultori di scienze legali, e fu lungamente ventilato l'argomento; io esposi tutti i documenti, e posi questa questione. « Può egli porsi in dubbio che il Governo venga meno in qualche parte alla buona fede? »

« La risposta è stata unanime, che il Governo non veniva meno a nessuna specie di buona fede, o riguardo, che fosse dovuto ai detentori delle cartelle del prestito Hambro.

« Ma ad ogni modo rimane sempre aperta un'altra questione: puossi egli dire che con questo contratto fatto in tali termini non siasi recato un danno ai detentori delle cartelle? Questa è un'altra questione: e prego il Senato a prestare attenzione a questo punto, perchè l'equivoco è su di ciò essenzialmente fondato. E forse egli è per non averne avuto conoscenza, che sfuggì al Senatore Sclopis, che la Nota del Governo italiano, di cui egli ha parlato, non è affatto cosa inutile.

« Infatti molti hanno preso a considerare per sicuro, che il decreto del 1851 desse loro diritto assoluto al concambio delle cartelle Hambro con azioni della Società a cui si vendessero le strade ferrate. Ora, essi dicevano, il Governo italiano fa un contratto nel quale questo concambio non è accordato, quindi il Governo italiano viene meno, sognavano alcuni, ai riguardi che ci deve, non ci dà modo di avere quel vantaggio che noi avremmo avuto. Per conseguenza il Governo italiano ci reca violentemente, irremissibilmente un danno per il quale noi protestiamo. Ecco come la cosa fu veduta da coloro i quali specialmente mossero quelle lagnanze nei mercati esteri. Non era quindi senza

utilità il fare osservare che realmente, anche ammesso che il concambio d'azioni della società non si desse, il Governo italiano non intendesse tuttavia pregiudicare i diritti o pretese che i terzi volessero accampare!

« L'onorevole Senatore Sclopis, da magistrato esinio come egli è, trova questo naturalissimo ed inevitabile, ma bisogna che il Senato consideri che non tutti l'avevano veduta a questo modo. Taluni avevano creduto che il Governo si facesse giudice e parte: esso, dicevano, sarebbe obbligato a darci queste azioni; invece a noi le nega, e quindi viola i patti verso di noi.

« Ecco quello che avevano creduto alcuni esaminando la questione superficialmente. Ma noi diciamo: se esiste la materiale impossibilità di darvi questo concambio, e se del resto l'articolo 15 a questo concambio fa assoluto ostacolo, il Governo non intende però di intervenire veramente come giudice e parte nella questione; rimane in tutti casi una questione d'indennità, che il Governo lascia interamente impregiudicata.

« Ora il Governo italiano quando venne interpellato dal Governo inglese su questa questione, che cosa rispose?

« Espose il vero stato della medesima, il quale per quanto ci consta valse a dissipare molte delle dubbiezze insorte, ed a porre la questione nei suoi veri termini. Poi disse: quanto alle questioni d'indennità che si potessero sollevare, il Governo, state certi, (e del resto il Governo inglese ne era sicuro) non mancherà ai giudicati. Ecco quello che disse il Governo italiano: « questo non verrebbe mai meno al giudicato che i tribunali o quel corpo cui le parti riconoscessero forza di tribunali avessero ad emettere sopra queste indennità. »

Ed in una nota spiegativa ulteriore diceva che il Governo intendeva con queste parole « non solo quel corpo già costituito che le parti eleggessero a giudice ma anche quegli arbitri cui si convenisse deferire l'esame della questione. »

« Ora sopra questo punto l'onorevole Senatore Sclopis faceva delle osservazioni e delle proposte; egli credeva che fosse conveniente che il Governo senz'altro procedesse alla nomina di una Commissione d'arbitri.

« Ora, Signori, sopra questa questione, credo che il Governo non potrebbe indicare fin d'ora quale via intenda, possa e debba tenere. Chi sa infatti che cosa e come intendano chiedere i detentori delle cartelle Hambro? Notisi anzitutto che i detentori di queste cartelle non costituiscono una Società, ma sono tanti individui perfettamente liberi di fare quello che credono; essi possono per conseguenza chiedere in giudizio davanti ai tribunali l'indennità che loro possa spettare.

« Qui c'è una questione di competenza: qual è il tribunale a cui debbono ricorrere? se non vado errato

le questioni dipendenti dal debito pubblico debbono portarsi al Consiglio di Stato.

« Questo spiegherà all'onorevole Senatore Sclopis le ragioni per cui questo eminente Consesso non abbia potuto esser consultato...

« Ritorno dunque alla questione dei detentori delle cartelle Hambro, e dico che essi non sono che altrettanti individui, i quali potrebbero desiderare di ricorrere per la risoluzione di questa questione al tribunale che per legge è competente per le materie di Debito Pubblico.

« Osservo pure che bisognerebbe anche sentire quei gruppi che si sono formati per l'esame di questa questione nell'interesse delle pretese dei detentori delle cartelle.

« Il Senato non ignora che a Londra vi era un certo numero di individui i quali si erano occupati della questione e che dietro loro dimanda anche il Governo inglese se ne era occupato.

« È evidente che prima di venire ad una nomina di arbitri bisogna attendere lo svolgimento delle domande e delle osservazioni che si potessero fare; nè posso credere che questa nomina, fatta ora, sia per tornare utile allo stato attuale delle cose; imperocchè anzitutto conviene vedere come si spiegheranno i detentori e se ricorreranno a qualche tribunale, essendo questo un diritto che loro non si può togliere.

« Io credo di avere con le mie parole messo abbastanza in chiaro come l'Amministrazione non possa essere appuntata di negligenza; e dico di negligenza, perchè quantunque le parole dell'onorevole Senatore Sclopis per sè non siano state molto severe, pure quando esse versano su di un argomento così delicato, sebbene moderate, riescono nel fondo gravissime; e quindi mi perdonerà se nella mia risposta ho forse ripetuto cose già dette nell'altro recinto, le quali però valgono a dimostrare che certamente noi avremmo messo non una ma dieci volte sul fuoco questo contratto quando avessimo potuto credere di venire in qualche parte meno a quella fama di perfetta lealtà, che fu sempre mantenuta altissima dal Governo piemontese e che il Governo italiano si onora di seguire. »

Nessuno ha preso la parola dopo il Ministro sopra quell'argomento salvo il Senatore Sclopis che replicò in questi termini:

« In primo luogo mi felicito di aver sollevato questa discussione, perchè ha fruttato una dichiarazione del signor Ministro delle finanze, la quale d'accordo con ciò che aveva detto prima, sicuramente influirà a mantenere quei sentimenti, a cui egli ha giustamente fatto appello.

« Di più dirò che se non fo menzione della competenza del Consiglio di Stato quando parlasi dei tribunali, è perchè io ho ancora un dubbio che nell'attribuzione generica delle controversie relative alle questioni del debito pubblico, che si è data al Consiglio di Stato, forse per qualche rispetto non con-

venga incluire la presente, ed è per questo che non ho fatto menzione delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

« Del resto, ripeto, mi felicito di aver presentate queste considerazioni per la dichiarazione che ha fatto l'onorevole signor Ministro delle finanze, la quale non mancherà di avere un'eco estesa anche al di fuori di questo recinto. »

Nessun altro avendo domandato la parola, l'articolo fu posto ai voti ed approvato senz'altra discussione.

Chiarito così il vero intendimento del Ministro delle finanze, la Commissione delle petizioni ha fatto le seguenti considerazioni che ora sottometto alla saviezza del Senato.

Per avere un giudizio di arbitri che abbia effetto di giudicato (perchè il Ministro disse sempre che si sarebbe riferito *ad un giudicato*) è necessario che sia stipulato un compromesso nelle forme stabilite dalla legge.

Ma il compromesso e il conseguente giudicato degli arbitri non vincolano che le persone intervenute nel compromesso medesimo.

Con quali persone dovrebbe il Ministero stipulare il compromesso di cui è parola?

Queste persone, colle quali il Ministero dovrebbe stipulare il compromesso, si metteranno esse facilmente d'accordo col Governo sulla scelta degli arbitri e sui poteri da conferirsi ai medesimi?

Non sarà in ogni caso conveniente che prima di venire a questo compromesso si presenti una massa di possessori di cartelle, i quali in certo modo si costituiscono in consorzio, e rappresentino collettivamente quella parte che nel procedimento e nel giudizio arbitrale deve essere l'avversario del Governo?

È per questo che io osservai in principio come l'Ufficio Centrale sul progetto di legge per la vendita delle strade ferrate dello Stato abbia parlato *della massa dei portatori di cartelle Hambro*, accennando al giudizio od all'arbitramento, e non dei singoli possessori di esse cartelle, siccome potrebbe arguirsi dalle parole riferite nella petizione. Finchè questo consorzio non si sia stabilito, come potrebbe il Governo sapere le intenzioni di quella massa di possessori, quelle intenzioni a cui accennava il signor Ministro, il quale osservò di non sapere se i possessori delle cartelle avrebbero desiderato un arbitramento, o se pure avrebbero preferito di ricorrere ai tribunali, scegliendo essi stessi quelli che credessero competenti per una tale controversia?

Ritenuto che i portatori delle cartelle Hambro non costituiscono una Società, e che non è finora costituito un consorzio che possa trattare col Governo, evidentemente non si può finora stipulare un compromesso, il quale possa avere l'effetto di por fine una volta a questa questione.

Quindi nello stato delle cose è evidente che il Governo non è in nessun modo venuto meno alle dichiarazioni che ha fatto, agli affidamenti che ha dato di

essere eziandio disposto per sua parte di addivenire ad un compromesso, perchè non si è ancora presentata l'occasione che rendesse possibile questo modo di far decidere la questione.

Vediamo se i petenti possono lagnarsi perchè il Governo non abbia almeno iniziato un giudizio avanti al tribunale competente. Ma anche per avere un giudicato dell'autorità giudiziaria competente, è necessario un giudizio; sono necessarie due parti contendenti; ed il giudicato non può mai avere effetto che tra coloro che si trovavano in causa o che vi erano regolarmente citati. Se il Governo prendesse l'iniziativa di un giudizio per far decidere se competa o no ai portatori delle cartelle Hambro un'indennità, chi farebbe citare, e davanti quale tribunale farebbe citare coloro contro i quali istituirebbe questo giudizio?

Non essendovi una Società, un ente che rappresenti la massa degli azionisti, non potrebbe il Governo che far citare quelle persone le quali possedessero delle cartelle al tempo dell'introduzione del giudizio, ed avessero inoltre manifestato quelle pretese d'indennità che dovrebbero formare il soggetto del giudizio. In altri termini non potrebbe forse che far citare le due persone che hanno presentato la petizione al Senato. E dovrebbe farle citare non perchè in loro contraddittorio fosse liquidata l'indennità, mentre il Governo sosterrrebbe che non sia dovuta alcuna indennità, sibbene perchè proponessero le loro vantate ragioni d'indennità, le quali verrebbero combattute dal Governo.

In questo modo il Governo inizierebbe un giudizio di giattanza, e questo giudizio non potrebbe estendersi a chi non abbia vantato di avere dei diritti.

Or siccome lo scopo dei petenti sarebbe quello di non essere obbligati in pochi a sostenere un giudizio contro il Governo, e vorrebbero che il Governo prendesse l'iniziativa di un giudizio contro la massa dei possessori delle cartelle, egli è evidente che questo scopo non potrebbe essere raggiunto colla istituzione di un giudizio di giattanza contro pochi possessori. Si aggiunga, che mentre non si può in nessun modo biasimare il Governo perchè per lo passato non abbia istituito questo giudizio di giattanza, il nuovo codice del regno d'Italia che andò in osservanza nel primo del gennaio corrente non ammette più e quindi non regola un tale giudizio, il quale era ammesso e regolato da alcuni dei codici precedenti. Quindi attualmente e nell'avvenire non sarebbe nemmeno più possibile per il Governo l'istituire un giudizio di giattanza.

Il Ministero, che non poteva nella condizione delle cose addivenire ad un compromesso, nè istituire un giudizio utile per la decisione della questione d'indennità, ha fatto però ciò che era in sua facoltà. Rammenterà infatti il Senato come nella seduta del 13 maggio 1865 si fosse notato che il Governo non avesse ancora esplorato l'avviso della magistratura, o meglio di una Commissione di funzionari dell'Ordine giudiziario, perchè la magistratura come Corpo giu-

dicante pronuncia sentenze e non emette pareri. Ebbene, il Ministero dopo la seduta del 13 maggio, ad onta dei pareri conformi di tante Commissioni che aveva già consultate, volle ancora nominarne una, componendola di tre distinti funzionari dell'Ordine giudiziario, membri tutti del Senato, cioè del conte Stara primo Presidente della Corte d'appello di Torino, del conte De Foresta primo Presidente della Corte d'appello di Bologna, e del Commendatore De Ferrari Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione allora sedente in Milano. A questa nuova Commissione il Ministero propose il seguente quesito: *se e quale indennità sia dal Governo italiano dovuta ai possessori delle cartelle Hambro pel fatto della vendita delle strade ferrate del 14 maggio 1865.*

Non voglio certamente riferire al Senato tutti gli argomenti addotti da questi dotti magistrati nelle loro risposte, e dirò solo che i medesimi presero individualmente lettura e cognizione di tutti i documenti relativi a questa vertenza, e quindi furono unanimi nel concludere in senso di verità, che nessuna indennità possa competere ai portatori delle cartelle Hambro. Osservavano essi che, stabilito questo principio, era inutile esaminare quale indennità fosse dovuta. Ciò non pertanto procedendo oltre in via d'ipotesi essi soggiunsero che *l'indennità suppone un danno; che qui non vi sarebbe stato un danno; che vi sarebbe stato soltanto la perdita di un lucro sperato; che il Governo aveva rispettato e mantenuto intatto il credito dei possessori delle cartelle Hambro; che ne aveva pure rispettata e mantenuta anche l'ipoteca, assicurandone anzi gli effetti legali senza bisogno d'iscrizione; che quindi non potevano in nessuna ipotesi e sotto qualsivoglia aspetto aver diritto quei possessori ad alcuna indennità.*

Questo parere venne dal Ministero pubblicato per la stampa, e può essere perciò facilmente consultato.

Egli è ben certo però che anche dopo quest'ultimo parere i possessori delle cartelle Hambro che si credono in diritto di ottenere una indennità dal Governo, sono pienamente liberi di farlo valere, ma non possono pretendere che debba il Governo farsi esso l'iniziatore di una lite, e nemmeno possono rimproverarlo di avere mancato alle sue promesse.

Quindi la vostra Commissione ha creduto che per questa prima parte della petizione non avesse che a proporvi, siccome vi propone per mezzo mio, l'ordine del giorno puro e semplice.

Resta a ragionare intorno alla seconda parte.

I petenti affermano che al 1° dicembre 1865 la parte del debito non ancora estinta, e che a termini del contratto non avrebbe dovuto estinguersi, oltrepassasse già la somma di 2 milioni di lire italiane, e ciò dicono avvenuto per due motivi:

1° Perchè l'ammortizzazione non è in realtà incominciata che nel 1° semestre del 1861, mentre doveva cominciare nel 2° semestre del 1859.

2° Perchè le ammortizzazioni successivamente operate sono state insufficienti.

Qui debbo osservare al Senato che la differenza indicata dai petenti in 2 milioni di lire, sarebbe in oggi ridotta, secondo il loro sistema, a lire 653,500.

I petenti infatti, allorchè presentarono la loro petizione non conoscevano le ultime estinzioni che aveva fatto operare il Governo e che vennero successivamente pubblicate nel *Times* di Londra; conseguentemente essi fecero inserire nel giornale *Le Alpi* dell'8 gennaio corrente un progetto di calcoli che riduce la differenza in meno di L. 653,500.

Anche per questa seconda parte della petizione, prego il Senato di permettermi che riferisca testualmente il ragionamento dei petenti.

« Frattanto, essi dicono, dalla relazione fatta dalla Direzione Generale del Debito Pubblico venne a risultare che per concerti presi colla Casa Hambro (che non aveva alcun mandato per rappresentare i possessori delle Cartelle) l'ammortizzazione che a termini della convenzione avrebbe dovuto cominciare col secondo semestre 1859, non aveva in realtà cominciato fuorchè al 1° semestre 1861, in guisa che per un tal ritardo, e perchè furono insufficienti le operate ammortizzazioni successive, risulta che al 1° dicembre 1865 oltrepassava già la somma di 2 milioni di lire italiane la parte obbligatoria del debito non soddisfatto.

« Dal non provvedersi alla risoluzione della questione dell'indennità e dal non effettuarsi l'ammortizzazione nel modo voluto, ne deriva il forte ribasso manifestatosi sui titoli del prestito con gravissimo danno dei possessori medesimi e con non minore iattura del credito dello Stato. »

È un fatto che l'ammortizzazione delle cartelle Hambro non ha cominciato nel 2° semestre del 1859, ma soltanto nel semestre decorso dal 1° dicembre 1860, al 30 giugno 1861.

Nella relazione della Direzione Generale del Debito Pubblico alla Commissione di vigilanza sulle gestioni degli anni 1861 a tutto il 1864, a cui accennano i petenti, si legge a questo riguardo quanto segue:

« L'estinzione del Debito ha luogo a norma della convenzione approvata col riferito Decreto del 22 luglio 1861.

« Essa secondo i concerti presi colla Casa Hambro, si iniziò con i fondi di assegnazione fatti pel secondo semestre dell'anno 1860, e si esegui smorza per acquisti al corso. La rendita riscattata a tutto il 31 dicembre 1864 rileva a L. 234,650, per cui quella vigente al 1° gennaio 1865 si residuava a L. 4,265,350. » Ma i petenti osservarono che la Casa Hambro non aveva alcun incarico per rappresentare i possessori delle cartelle; e quindi la vostra Commissione, ponendo in disparte ogni concerto od intelligenza che possa essere intervenuta tra il Governo e la Casa Hambro intorno al cominciamento dell'ammortizzazione, ha creduto dover suo di consultare in-

vece la convenzione del 2 luglio 1851, approvata con Decreto Reale del 22 stesso mese, la quale trovasi trascritta integralmente su tutte le cartelle di quel prestito. Ora nell'art. 12 di questa convenzione si legge: « Una somma di 36 mila lire sterline corrispondente all'uno per cento del capitale nominale del prestito è annualmente destinata all'estinzione delle obbligazioni dell'imprestito di cui si tratta. Gli interessi delle obbligazioni estinte saranno aggiunti a tal fondo onde essere impiegati nel modo stesso. Ciò nullameno la estinzione non comincerà ad aver luogo che nel nono anno (prego il Senato di ritenere queste parole dalle quali dipende la soluzione di questa questione) successivo alla data della presente convenzione. » È poi detto nell'articolo 13: « L'estinzione avrà luogo ogni semestre, ed in modo che il debito sia estinto nello spazio di 36 anni e 6 mesi a cominciare dal nono anno suddetto. » Invece l'ammortizzazione si incominciò dopo il nono anno, ossia nel decimo. Pare quindi, secondo l'avviso della vostra Commissione, che il contratto risolve questa prima questione in favore dei potenti. E questa intelligenza, che si ricava così chiaramente dalla lettera del contratto, è confermata dall'essere ivi stabilito che l'ammortizzazione dovrà farsi nello spazio di 36 anni e 6 mesi. La convenzione non dice « in uno spazio non maggiore di 36 anni e 6 mesi, » ma dice « nello spazio di trentasei anni e sei mesi. » Incominciando l'estinzione dal nono anno, essa si compie al 1 dicembre 1895, ed è perciò che tutte le cartelle del prestito Hambro portano le cedole dell'interesse semestrale precisamente fino e compreso il 1 dicembre 1895.

Per contro se la estinzione parte dal tempo in cui la fece incominciare il Governo, mancherebbero le cedole degli interessi dal 1 dicembre 1895 al 1 dicembre 1896.

Ciò conferma l'intelligenza che si ricava dal testo della convenzione. Me, è egli poi vero che l'ammortizzazione semestrale operatasi successivamente al 1° semestre, sia stata insufficiente a raggiungere quella quantità di rendite che doveva essere effettivamente ammortizzata a tutto l'anno 1865? Questo è un altro punto che risoluto in senso del Governo toglie di mezzo ogni questione circa il punto di partenza. Per rispondere a tale quesito, bisogna prima riconoscere quale quantità di rendita dovesse ammortizzarsi ogni semestre e confrontarla colla quantità effettivamente ammortizzata, avvegnachè se si fosse soltanto ammortizzato ad ogni semestre quella quantità che a termini della convenzione si doveva ammortizzare, si avrebbe sempre una differenza in meno corrispondente al ritardo occorso nel cominciamento dell'ammortizzazione. Se il quesito si risolvesse col solo testo dell'articolo 12 sarebbe risolto in senso favorevole ai potenti, perchè in detto articolo è detto: « Una somma di 36 mila lire sterline corrispondente all'uno per 0,0 del capitale nominale del prestito, è annualmente destinata alla estinzione delle obbligazioni; e si aggiunge che gli

« interessi delle obbligazioni estinte saranno aggiunti a tal fondo onde essere impiegati nel modo stesso. »

Ma dopo essersi nell'art. 12 stabilito il fondo che doveva essere stanziato in bilancio, si provvede nell'articolo successivo all'esecuzione dell'ammortizzazione, e a questo fine si son contemplati due casi diversi; quello in cui la rendita al tempo dell'ammortizzazione fosse al disopra del pari, e quello in cui fosse al disotto. Non occorre di prevedere il caso in cui il corso sia al pari, perchè allora il valore nominale è uguale al valore reale.

Nell'art. 13 è detto: « Se la rendita è al di là del pari, l'estinzione avrà luogo per estrazione a sorte ed in presenza del Ministro, od incaricato d'affari di Sua Maestà il Re di Sardegna a Londra, della casa Bancaria I. Hambro e figlio, e di un pubblico Notaio. Se la rendita è al disotto del pari (prego il Senato di tenere ben presente queste parole) se è al disotto del pari (ed è il caso verificatosi) l'estinzione avrà luogo per mezzo d'acquisti al corso per un ammontare nominale corrispondente al pro-rata della somma applicabile al semestre. »

E perchè si è stabilito così? Perchè con questo sistema l'ammortizzazione si compie sempre in 36 anni e sei mesi come è statuito al principio dell'art. 13, mentre invece se il ribasso della rendita avesse fatto sì, che spendendo tutta la somma accennata nell'articolo 12, si venisse a comprare in proporzione del ribasso una maggior quantità di valor nominale di cartelle, ne verrebbe che in luogo di compiersi la estinzione nel tempo di 36 anni e sei mesi, si estinguerebbe in un tempo minore, del tutto incerto per la incertezza del corso della rendita.

Quindi la vostra Commissione indagò se siasi o no superata nel fatto l'estinzione semestrale che doveva farsi, e quindi se siasi raggiunta quella quantità di ammortizzazione che doveva essere fatta a termini del contratto al 1 dicembre 1865.

In questa indagine devesi, per le cose fin qui dette, ritenere per costante che l'ammortizzazione obbligatoria doveva bensì partire dal principio del nono anno, ma che doveva farsi in ragione di annue lire 900 mila, valore nominale, oltre gli interessi delle obbligazioni di mano in mano estinte.

Per riconoscere quale fosse su queste basi la quantità di rendita che doveva essere estinta alla fine del 1865, e quale sia quella che si trovava realmente estinta in quell'epoca, la vostra Commissione si è rivolta al Ministero delle finanze. Dai calcoli dimostrativi formati in tale senso dal Ministero risultò che incominciando la estinzione dal secondo semestre 1859, avrebbe dovuto al 1° dicembre 1865 essere estinta una rendita complessiva di lire 340,359 e cent. 93; e che per contro l'estinzione realmente fattasi sino al 1 dicembre 1865 scese a tanta rendita per L. 347,767.

Consequentemente vi è un'eccedenza di L. 6915,06 di rendita tra l'estinzione effettiva e quella che avrebbe dovuto farsi regolarmente, differenza che fu rilevata

in una Nota del Ministro delle Finanze che si legge nel progetto di bilancio passivo per il 1866, stato presentato al Parlamento.

Non rimaneva che una cosa sola a verificare, vale a dire se i risultati di questi calcoli fossero esatti.

La Commissione compiendo al dover suo li ha accuratamente esaminati, e li ha riconosciuti esatti. Nè paga del proprio giudizio, fece esaminare i conteggi del Ministero da due esperti calcolatori, ciascuno dei quali presentò separatamente il suo lavoro che combina esattamente con lo studio fatto dalla Commissione, e dimostrò la precisione dei calcoli comunicati dal Ministero.

A questo riguardo debbo ancora osservare al Senato che la differenza fra i calcoli del Ministero e quelli che i petenti fecero pubblicare nel Giornale *Le Alpi* dell'otto di gennaio, non riguarda la quantità semestrale della estinzione operata ad ogni semestre, perchè intorno ad essa le due parti hanno le medesime cifre, ma riguarda solamente le quantità di rendite, che avrebbero dovuto estinguersi a termini della convenzione; e questa differenza ascende a poco meno di Lire 800 mila, avvegnachè secondo i calcoli pubblicati dai petenti, vi sarebbe una deficienza del valore nominale di L. 653,500 in capitale, mentre invece secondo i calcoli del Ministero vi sarebbe un'eccedenza nell'ammortizzazione di L. 6915 di rendita, corrispondente a L. 138,300 di valore capitale.

La Commissione ha voluto riconoscere, e far anche riconoscere da altri la causa di questa differenza, e la ritrovò in un errore di massima nel calcolo degli interessi nel quale sono caduti i petenti.

Diffatti è stabilito nella convenzione che ai fondi d'estinzione si dovranno aggiungere in ogni semestre gli interessi delle obbligazioni estinte, e da ciò consegue che ad ogni semestre si deve aggiungere il semestre degli interessi sulla quantità della rendita estinta precedentemente; e siccome la rendita è in ragione del cinque per cento all'anno, l'interesse semestrale da aggiungere è sempre in ragione del due e mezzo per cento sulla quantità della rendita stata estinta precedentemente.

In questo modo vennero calcolati gli interessi nei conteggi del Governo, mentre invece nei conteggi che i petenti fecero pubblicare nel giornale *Le Alpi* dell'8 gennaio, vennero aggiunti ogni semestre al fondo fisso di estinzione gli interessi del cinque per cento sul capitale della rendita estinta precedentemente; locchè fa ascendere gli interessi al dieci per cento all'anno invece del cinque.

Questo errore ripetuto nel corso di dodici trimestri ed in qualità sempre progressiva, ascende appunto in complesso a quella differenza complessiva che si verifica tra i conteggi del Ministero e quelli dei petenti.

Il Ministero nel progetto di bilancio pel 1866 ha proposto di continuare ad estinguere in detto anno

una quantità maggiore di quella a cui sarebbe tenuto a termini della convenzione, osservando che continuando questo sistema la estinzione si compirà in un tempo più breve di quello stabilito dalla convenzione.

Non è ora il momento opportuno di esaminare se questo sistema sia da approvarsi. Per ora basta lo aver accertato che al primo dicembre 1865 si era già estinta una quantità di rendita maggiore di quella che si aveva obbligo di estinguere.

Quindi la vostra Commissione a fronte di questi risultati, propone al Senato che anche per la seconda parte della petizione si adotti l'ordine del giorno puro e semplice.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Non avrei alcun che da aggiungere alla relazione diligente e dettagliata che ho udito su questa petizione. Rammenterò solo che l'urgenza di questa petizione, fu accordata sull'istanza del Ministro delle finanze. Egli la domandò perchè il Governo era sicurissimo del suo operato.

Avete udito che due sono i lamenti che muovono alcuni, anzi pochi possessori di titoli del prestito Hambro. L'uno riguarda pretesi danni che essi credono essere derivati a' detentori di quei titoli dalla alienazione delle strade ferrate. Il Governo non ha ommesso di dare in proposito le più ampie soddisfazioni; ha fatto esaminare la questione dai suoi consultori legali, e comunque il loro voto lo abbia sempre più convinto dell'insussistenza di quelle pretese, non mancò di lasciare aperta ai reclamanti larga la via di adire i tribunali, ed anche di far ricorso all'arbitramento.

Ma perchè un giudizio od un arbitramento possa arsi nelle condizioni legali, è necessario sianvi di fronte le due parti contendenti, la massa degli interessati ed il Governo. Per lo contrario i pochissimi interessati che reclamano, pretendono che il Governo faccia un giudizio di giattanza che le nostre leggi non ammettono; vogliono, cioè, che il Governo si presenti dinanzi ai tribunali e dica: signori, io credo di avere ragione di oppormi alle pretese dei detentori del prestito Hambro; e quand'anche non avessi ragione, non io ma il terzo dovrebbe risponderne, epperò vengo avanti a voi perchè dichiariate se abbia o non ragione di oppormi a tali pretese. In una parola, vorrebbero i reclamanti che il Governo intraprendesse un giudizio che le leggi nostre non ammettono, un giudizio impossibile.

Anche l'arbitramento non è possibile. Esso non potrebbe farsi che in concorso delle parti interessate. Nella specie invece si hanno due soli possessori di prestito Hambro, i quali non possono assumersi di efficacemente rappresentare la massa dei possessori di quel prestito: ond'è che ove si volesse in tale condizione di cose procedere all'arbitramento, esso dovrebbe seguire in concorso di pochi fra gli aventi interessi da una parte, e dell'interessato per il totale

dall'altra. Ed ognuno ben vede che, legalmente parlando, ciò sarebbe impossibile.

Del resto la circostanza che i sottoscrittori della petizione sono due soltanto, parmi sia la prova più evidente del non fondamento delle loro pretese.

Rispetto poi all'altro titolo della domanda, puossi rispondere con un dilemma che riassume tutti gli argomenti che furono svolti dall'onorevole Relatore. Il dilemma è questo: Voi possessori delle cartelle avete sempre creduto che l'estinzione avesse a cominciare entro il nono anno, e non compiuto il nono anno, o cominciate a credere ciò soltanto oggi? Se l'avete sempre creduto, perchè col vostro silenzio di cinque anni avete aderito a questo modo di estinzione? L'estinzione è cominciata nel 1860, oggi voi dite che avrebbe dovuto cominciare nel 1859; ma se dal 1860 ad oggi i possessori delle cartelle Hambro hanno taciuto, il loro silenzio vale adesione, la quale basta per giustificare l'operato del Governo.

Ma vi ha di più. Voi oggi pretendete che l'estinzione avrebbe dovuto cominciare nel nono anno, e non dal nono anno compiuto. Ciò non credo si possa inferire dal patto della convenzione, ma supponendo anche che ciò sia vero, e supponendo pure che non siavi in contrario la tacita adesione delle due parti pel periodo di cinque anni, cosa potreste voi in oggi pretendere? Nulla di più che di essere messi nella condizione in cui vi sareste trovati ove l'estinzione fosse cominciata dentro il nono anno, e non a capo del nono anno. Ma se il Governo in questi cinque anni ha operata un'estinzione maggiore della pattuita, per un importo che supera di L. 6915 quello cui sarebbe stato tenuto a termini di contratto, nel supposto che l'estinzione si fosse dovuta operare entro il nono anno e non dal nono anno compiuto, voi certamente non avete alcuna ragione o diritto di lagnarvi.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metterò ai voti le conclusioni della Commissione che sono per l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 3775 presentata da alcuni creditori del prestito Hambro. Chi è di parere di adottare queste conclusioni sorga.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL PASSAGGIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STATO ALLA BANCA NAZIONALE.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale.

Senatore Di Revel. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

Presidente. Ha la parola per una questione pregiudiziale.

Senatore Di Revel. Signori, un mese circa addietro il Senato votava un progetto di legge presentato dal Ministro delle finanze con cui si legalizzava, o per

meglio dire si traduceva in legge un Decreto reale, col quale, sotto la riserva dell'approvazione legislativa, il Governo aveva autorizzato la Banca Nazionale e la Banca Toscana a fondarsi in una sola prendendo il nome di Banca d'Italia; questa legge è ancora allo stato di progetto, in quanto che passata bensì in questo ramo del Parlamento non è ancora stata discussa nell'altro, e tanto meno ha potuto avere la sanzione sovrana.

Premetto ancora che alla stessa data del 23 ottobre il Ministro di finanze conchiudeva colla Banca Nazionale non fusa, ed esistente indipendentemente dalla Banca Toscana, una convenzione, colla quale la Banca d'Italia, che ancora non esisteva, verrebbe ad assumere il servizio delle tesorerie a partire da un'epoca determinata.

Ma questa convenzione, ossia il Decreto che l'approva, ha ancora da ottenere l'approvazione di uno dei rami del Parlamento, ed è intanto su questo Decreto, non ancora convertito in legge, che si vorrebbe oggi intraprendere la discussione, e provocare un voto del Senato.

A me pare cosa poco conveniente che il Senato si occupi oggi di siffatto progetto. Difatti esso si riferisce, accorda diritti e privilegi ad una Banca che non esiste, alla Banca d'Italia; vi sono bensì due Banche, una Nazionale, ed un'altra Toscana, ma quella unica d'Italia non esiste ancora; non parmi quindi sia della dignità del Senato l'occuparsi di un progetto di legge, che forse non potrebbe più venir discusso dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore F. M. Serra. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Ed in questo senso, se noi oggi approviamo, per quanto spetta a noi, il Decreto che concede alla Banca d'Italia il servizio delle tesorerie, può avvenire che dopo il nostro voto di approvazione non venga più approvato l'altro Decreto relativo alla fusione delle Banche, al quale questo tien dietro, dall'altro ramo del Parlamento; ed allora che cosa sarebbe del progetto d'oggi, che affiderebbe il servizio di tesoreria ad una Banca che non esistesse?

Ne avverrebbe che esso non potrebbe nemmeno venire in discussione nella Camera elettiva, e dovrebbe morire di morte propria, senza nemmeno un voto favorevole o negativo dell'altra Camera.

Io quindi ripeto, che sia per dignità propria del Senato, sia anche per non venire a sanzionare od accettare in certo modo quello che ancora non è, cioè l'unione delle due Banche, e per non dichiarare così che fin d'ora riconosciamo come esistente una Banca che ancora non esiste, per non incorrere in questo sconcio, dico, io credo che la prudenza, le convenienze ed i riguardi reciproci vogliano che la questione sia sospesa e rimandata a quando, approvato nell'altro ramo del Parlamento il progetto di fusione delle due Banche e sancito per legge, possa il Senato con ragione e senza mentire a se stesso chiamar Banca d'Italia quella che Banca d'Italia sia.

Presidente. La parola è al Senatore F. M. Serra.

Senatore F. M. Serra. Io credo che la questione pregiudiziale promossa dall'onorevole conte Di Revel non regge.

Egli stesso dice che la convenzione, colla quale il Governo cede il servizio delle tesorerie alla Banca, è stipulata colla Banca Nazionale, ed io ragiono in questo senso per escludere la questione pregiudiziale.

O che la legge attuale si reputa indipendente affatto da quella che il Senato ha votato un mese fa, e che rifletteva la creazione della Banca unica del Regno d'Italia, o che ne è dipendente. Se indipendente noi possiamo discuterla appunto perchè tale; se è dipendente, allora bisogna ragionare in un altro ordine di idee. Se nel concetto dell'onorevole Senatore che propone la questione pregiudiziale la legge di creazione della Banca unica d'Italia è tale che per vizi intrinseci non potrà mai avere l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, allora io credo che il Senato abbia mezzi proprii discutendo questa legge di provvedere al decoro suo senza aspettare che altri gli ne dia, per modo di dire, una lezione.

Io credo per questo motivo che sia appunto del decoro del Senato di discutere questa legge. Per lui la Banca unica d'Italia esiste, in forza del suo voto precedente.

Che cosa avverrà di male se la Camera elettiva non approverà il progetto che crea una Banca unica d'Italia? Avverrà che la convenzione dal Governo stretta non colla Banca unica d'Italia ma colla Banca Nazionale continuerà ad avere i suoi effetti in faccia alla stessa Banca colla quale ha contrattato. Per questi motivi credo che la questione pregiudiziale non sussista.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Fo ancora osservare all'onorevole preopinante, che lo stesso progetto di legge relativo alla creazione della Banca d'Italia dovrà tornare al Senato. Come esso è stato votato dal Senato non può essere eseguito, perchè il tempo fissato è trascorso; bisognerà perciò cambiare il punto di partenza; cambiando il punto di partenza, si fa una mutazione alla legge quale è stata votata, epperò evidentemente il Senato sarà chiamato a nuovamente occuparsene. E anche per questo rispetto io mantengo che, o si voglia questa legge una conseguenza dell'altra, la prima non esiste, esiste il voto soltanto, dunque non si può trarre una conseguenza se non istà la premessa; o si considerano assolutamente distinte, e allora dico: aspettate che l'una sia legge, aspettate che esista l'ente a favore del quale volete fare questa concessione.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Mi sembra veramente che la questione pregiudiziale non abbia fondamento. Alcune delle ragioni che vi si oppongono già furono sviluppate dall'onorevole Senatore Serra.

Ciascun ramo del Parlamento è affatto indipendente dall'altro, di guisa che, parlando a rigor di diritto, noi ignoriamo ciò che avviene nell'altra Camera.

Quando l'uno dei due rami del Parlamento non approva quello che ebbe il suffragio dell'altro, l'unica conseguenza che ne viene si è che l'approvazione dell'un ramo è insufficiente perchè un progetto di legge possa ottenere la sanzione sovrana. E però io credo, che subordinare la nostra opinione, e dico nostra perchè mi onoro di appartenere a questo ramo del Parlamento, io credo dico, che subordinare i nostri convincimenti e i nostri voti alla votazione che di altra legge può farsi nell'altro ramo del Parlamento, sarebbe cosa poco legale e poco conveniente alla nostra dignità. Ma, prescindendo da ciò, io domando al Senato, se dato il caso che il presente progetto fosse venuto in discussione il giorno susseguente a quello in cui approvaste quello sulla fondazione della Banca d'Italia, sarebbesi in allora potuto dire; aspettiamo che il progetto di legge ieri votato sia approvato dall'altro ramo del Parlamento; aspettiamo che quel progetto sia convertito in legge e poi dopo discuteremo la legge che conferisce alla Banca l'esercizio della Tesoreria. Certamente non avreste ciò detto in quel giorno, nè lo potete dire oggi, dappoichè niuna differenza di diritto vi ha fra la condizione in cui si sarebbe trovato il Senato in quel giorno e quella in cui trovasi in oggi.

Ma v'ha di più. Se è vero che queste due leggi sono fra loro strettamente connesse in modo che la sorte dell'una dipende dalla sorte dell'altra, a me pare che voi, o Signori, coll'approvare l'un progetto avete dimostrato essere vostro convincimento che il medesimo è destinato ad essere realmente convertito in legge. Non potete perciò tenere in oggi sospeso tale convincimento per subordinarlo poi a quanto si verrà operando dall'altra Camera.

E notate infine, o Signori, che il contratto che il Governo vi propone in oggi di approvare non è già stipulato con quella Banca d'Italia, che avrebbe a sorgere in virtù del progetto di legge, che già approvato da voi non venne per anco in discussione nell'altro ramo del Parlamento, ma è stipulato invece tra il Governo e la Banca Nazionale, la quale esisteva allora, ed esiste oggi, non in virtù di una convenzione non ancora sanzionata dal potere legislativo, ma in virtù di statuti e leggi preesistenti. Sicchè essendosi stipulato con questa Banca Nazionale da ben prima d'ora esistente, ed essendosi solo stabilito che, ove la Banca Nazionale si tramuti nella Banca d'Italia, il contratto obbligherà essa pure, non vi sarebbe alcun plausibile motivo di subordinare la sorte del presente progetto a quella dell'altro sulla costituzione della Banca Nazionale.

Per queste considerazioni io credo che la questione pregiudiziale non regga, e vi prego, o Signori di respingerla.

Senatore Farina. Dopo le cose giustissime che furono dette dagli onorevoli oratori che mi hanno

preceduto, a me non rimane che fare una semplice osservazione in appoggio di quanto ha detto testè l'onorevole signor Ministro delle finanze.

La convenzione presente è fatta colla Banca Nazionale, con un ente che sussiste, che sussiste legalmente non solo, ma negli statuti del quale si sono gettati già i germi di quella legge che oggi è proposta all'approvazione del Senato. Infatti all'articolo 19 dello statuto della Banca approvato colla legge del 4 ottobre 1859, che è lo statuto che regge la Banca attuale, noi troviamo espressamente sancito quanto segue:

« Art. 19. Per quelle operazioni, di cui la Banca potesse venire incaricata per conto delle finanze dello Stato ne saranno determinate le condizioni d'accordo col Consiglio superiore. »

Come il Senato vede, esiste già dunque allo stato attuale delle cose nello Statuto che regola l'esistenza della Banca Nazionale, il germe della presente legge.

Le trasformazioni successive che subirà la Banca Nazionale per effetto della legge che ora sta davanti all'altro ramo del Parlamento non possono togliere efficacia a quella che è sottoposta ora alle deliberazioni del Senato.

Conseguentemente parmi che non si possa accogliere la questione pregiudiziale che venne testè affacciata dall'onorevole Senatore Di Revel.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola, metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Di Revel la quale rimanderebbe la discussione di questo progetto a tempo indeterminato, cioè quando fosse sanzionata dall'altro ramo del Parlamento la legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Quando io lessi la relazione su questo progetto di legge trovai ch'essa parlava sempre di Banca d'Italia; ma avendo ora esaminato lo schema di legge vidi menzionata la Banca Nazionale. Ciò veramente mi era sfuggito, non avendo, come dissi, visto nella relazione se non il nome di Banca d'Italia, e ritenevo esser quella colla quale si stipulò la Convenzione, quando invece è la Banca Nazionale. In questo caso non ho difficoltà di ritirare la mia proposta.

Presidente. Il Senatore Di Revel avendo ritirato la sua proposta sospensiva, si passerà alla discussione del progetto di legge.

Leggo il testo dell'articolo unico e il R. Decreto che si tratta di convertire in legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il R. Decreto del 23 ottobre 1865, N. 2586 con cui venne approvata la convenzione dello stesso giorno stipulata fra il Ministro delle finanze e il Direttore generale della Banca Nazionale pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca medesima dal 1 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. Decreto di questo giorno, N. 2085, col quale sono approvati gli statuti della Banca d'Italia;

Veduto il Regio Decreto 29 giugno 1865, numero 2376;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione in data d'oggi tra il Ministro delle finanze e la Banca Nazionale, in virtù della quale la Banca medesima, a termini dell'articolo 8 del R. Decreto 29 giugno 1865, numero 2376, assume il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato.

Art. 2.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il Senatore Segretario Chiesi legge:

CONVENZIONE

per l'assunzione del servizio di Tesoreria dello Stato da parte della Banca Nazionale.

L'anno 1865, e questo dì ventitrè ottobre, in Firenze, fra il Ministro delle finanze, Commendatore Quintino Sella, contraente in nome dello Stato, e la Banca Nazionale, avente la sua sede centrale in Firenze rappresentata dal signor Commendatore Carlo Bombrini Direttore generale della Banca Nazionale (nel Regno d'Italia), è stato convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

A cominciare dal 1 gennaio 1866 il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato sarà affidato alla Banca Nazionale onde sia esercitato gratuitamente, prima da essa Banca a termini dell'art. 8 del R. Decreto 29 giugno 1865, N. 2376, e poi dalla Banca d'Italia, nella quale essa Banca Nazionale si fonde a termini dell'art. 6 degli statuti per la Banca d'Italia approvati con R. Decreto in data d'oggi.

Art. 2.

Dal giorno indicato nell'articolo precedente i Contabili dello Stato riceveranno come danaro contante i

biglietti della Banca che venissero offerti in pagamento nell'interesse dello Stato.

Art. 3.

Il servizio di Tesoreria affidato alla Banca consisterà nel fare, secondo le norme stabilite dai Regolamenti, le operazioni qui appresso:

1. Nel Capoluogo d'ogni Provincia;

a) L'incasso delle entrate dello Stato dai Contabili e debitori verso il Tesoro e il pagamento delle spese dello Stato, comprese le entrate e le spese d'ordine per vaglia e Buoni del Tesoro;

b) Il servizio del Debito Pubblico nell'interno del Regno;

c) La ricezione dei versamenti e dei depositi in contanti e i pagamenti per conto delle Amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti;

d) L'incasso delle entrate della Cassa Ecclesiastica dai Contabili incaricati della loro esazione e il pagamento delle spese che verranno ordinate per conto della medesima.

2. Nel Capoluogo di ogni Circondario, tre volte al mese nei giorni che saranno prestabiliti d'accordo col Ministero e notificati al pubblico;

a) L'incasso delle entrate dello Stato dai Contabili e debitori diretti verso il Tesoro compresi i versamenti per acquisto di Buoni del Tesoro;

b) Il pagamento dei mandati, esclusi quelli di spese fisse, e il rimborso dei Buoni del Tesoro nel Capoluogo del Circondario in cui fossero stati acquistati;

c) Il pagamento dalle rendite dei titoli di Debito Pubblico.

3. Nei tempi, luoghi e modi convenuti il servizio delle obbligazioni e cartelle di Società o Corpi morali che il Governo fosse a tutt'oggi impegnato a fare gratuitamente nelle sue Casse.

Art. 4.

La Banca terrà nella sua amministrazione centrale presso la sede del Governo due conti, cioè un conto corrente di debito e credito rispetto al Tesoro, e un conto definitivo di debito e credito rispetto allo Stato il quale sarà presentato alla Corte dei conti per la debita revisione e per il legale accettazione.

Nel conto corrente del Tesoro si porteranno a debito della Banca le somme effettivamente incassate delle varie Provincie il giorno successivo a quello in cui pervenne alla sede del Governo la notizia del fatto versamento.

Si porteranno a credito della Banca le somme per le quali venne spedito ordine di pagamento a partire dal giorno stesso in cui l'ordine venne trasmesso alla Banca se a vista, oppure dal giorno della scadenza del debito.

Questo conto corrente verrà chiuso giornalmente tra il Tesoro e la Banca.

La differenza fra il debito e il credito costituirà il fondo a disposizione del Ministro delle finanze.

Nel conto definitivo da presentarsi alla Corte dei

conti figureranno e si giustificheranno le somme effettivamente incassate e le somme effettivamente pagate. Questo conto verrà presentato ogni mese.

La differenza fra le somme effettivamente incassate e quelle effettivamente pagate che risulterà dall'esame della Corte dei conti costituirà un resto attivo dell'Esercizio.

Art. 5.

Alle scadenze del pagamento delle rendite nominative del Gran Libro del Debito Pubblico e non vincolate a pagamento personale sul fondo disponibile a favore del Tesoro, sarà accreditata alla Banca la somma corrispondente all'ammontare di quelle che dalla Direzione generale del Debito Pubblico saranno riconosciute pagabili nello Stato.

La Banca si obbliga di effettuare il pagamento agli espositori dei titoli.

Assume pure il carico del pagamento delle rate, le quali siano già scadute e non prescritte nel giorno in cui avranno effetto le disposizioni di questo articolo. E dall'altra parte riterrà a suo beneficio il montare delle rate che da tale giorno fossero per cadere in prescrizione a termine di legge.

Allorchè la Banca assumerà tale servizio riceverà per mezzo della Direzione generale del Debito Pubblico prospetti delle rendite da pagarsi colle indicazioni dei titolari, il numero d'iscrizione, e del luogo del pagamento non che degli arretrati che sieno dovuti dallo Stato alla suddetta epoca.

Alle successive scadenze riceverà un elenco delle variazioni seguite nelle rendite pagabili nello Stato.

Questo articolo avrà solo effetto a partire dal semestre successivo all'approvazione della presente convenzione per parte del Potere legislativo.

Art. 6.

Le spese dei locali, mobili, oggetti di cancelleria ed altro per il servizio di Tesoreria nei Capoluoghi di Provincia sono a carico della Banca, eccetto le stampe occorrenti alle operazioni derivanti da prescrizioni regolamentari e disciplinari.

Il Governo fornirà i locali e mobili che saranno riconosciuti necessari per le operazioni da farsi nei capoluoghi di Circondario, e la scorta armata pel trasporto dei fondi di Tesoreria nei capoluoghi di Provincia e di Circondario.

Esso destinerà la forza armata necessaria per la custodia dei fondi. Il locale, l'illuminazione e gli arredi pel corpo di guardia saranno a carico della Banca.

Art. 7.

Ogni qualvolta la Banca sia incaricata di provvedere a operazioni e a passaggio di fondi relativi alla unificazione monetaria sarà fissata un'indennità in compenso delle spese che essa dovrà sostenere.

Art. 8.

I danni che incontrasse la Banca per gli effetti dell'art. 7 della legge 24 agosto 1862, N. 788, saranno a carico dello Stato.

Fatta la presente in due originali alla presenza delle

parti e di due testimoni che assieme ad esse la sottoscrivono.

Il Ministro delle finanze

QUINTINO SELLA.

Bombirini, *Direttore della Banca Nazionale.*

C. Perazzi, *testimonio.*

Antonio Callegari, *testimonio.*

È aperta la discussione generale, ed ha pel primo la parola il sig. Senatore Serra Francesco Maria.

Senatore **Serra F. M.** Signori Senatori! Quando vidi l'onorevole Senatore Scialoja chiamato nei Consigli della Corona come Ministro delle finanze, pensai subito che egli avrebbe accettata la paternità di questa legge. A parte ogni altra considerazione, parevami di tutta convenienza che il Ministro non avesse disdetto il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ma per quanto a me incresca di fare per il primo atto di opposizione a lui che moltissimo stimo ed apprezzo, pure non posso dispensarmene senza venir meno al mio convincimento e alla dignità mia. Infatti, o Signori, io che mi era fatto inscrivere il primo per combattere questa legge allorchando fu messa all'ordine del giorno per la tornata del 19 scorso dicembre, ove oggi rimanessi silenzioso, assumerei l'apparenza di avversario personale del passato Ministro o amico a qualunque costo del suo successore. Io non sono nè l'una cosa nè l'altra, e perciò mi propongo di fare all'onorevole Ministro Scialoja quelle osservazioni medesime che fatte avrei al suo egregio predecessore, se ancora sedesse sul banco ministeriale.

Quale accoglienza questa legge abbia avuto negli uffici del Senato è noto a quanti al pari di me v'intervennero per esaminarla. Obbiezioni gravi, difficoltà grandissime insorsero; i commissari le riportarono all'Ufficio Centrale e fu riconosciuto necessario l'intervento del Ministro proponente per cercare se mai fosse possibile di scioglierle o quanto meno di attenuarle. In quel mentre uno dei commissari dell'Ufficio Centrale si assentò da Firenze. Egli poteva, anzi doveva ragionevolmente credere che un progetto di tanta gravità ed importanza non sarebbe portato alla discussione del Senato in quell'ultime ore che immediatamente precedevano le consuete vacanze del Natale. Ma altrimenti pensava il Ministro d'allora; egli quasi prendendo in prestito dal Codice di procedura civile il procedimento sommario a udienza fissa con abbreviazione di termini, volle che in un dato giorno fisso la legge si discutesse. Fu giuocoforza agli altri commissari presenti di riunirsi di nuovo; si ebbero dal Ministro le spiegazioni volute; i commissari nominarono Relatore l'onorevole Senatore Scialoja, e questo fecero con ben provvido consiglio, poichè nessuno meglio di lui avrebbe potuto nel brevissimo spazio di tempo (che egli stesso dichiara essergli sfato concesso) coordinare tante idee, formolarle a se stesso tante obbiezioni, per poi, colla distintissima abilità di cui è fornito, tentare di combatterle e di scioglierle,

onde così aprirsi la via a concludere per l'approvazione della legge.

Ma quantunque io riconosca che al merito intrinseco del suo lavoro non nocque certamente la brevità del tempo, pur non mi sento il coraggio di associarmi alle conclusioni sue, le quali in sostanza derivano dagli elementi che verrà indicando.

L'onorevole Relatore comincia col dire: voi avete votato la legge che crea una Banca unica del Regno d'Italia; questa legge è connessa intimamente con essa, ne forma quasi il complemento; dunque per ragione di coerenza con voi medesimi dovete votar questa, poichè avete approvato quella.

Demandandosi, soggiunge l'onorevole Relatore, il servizio delle tesorerie alla Banca, l'amministrazione e specialmente la contabilità si semplificano immensamente.

Questo è un vantaggio considerevolissimo; accettatelo accettando la legge.

Per ultimo l'onorevole Relatore osserva: eseguendosi dalla Banca il servizio delle tesorerie gratuitamente, la finanza viene a fare un'economia che coll'andar degli anni può avvicinarsi ad un milione di lire.

Facendomi ad esaminare se, e sino a qual punto, queste ragioni tutte sussistono, io procurerò, o Signori, di essere breve per quanto mi sarà possibile; e meglio che l'opinione mia personale, che in questa materia sarebbe assai poco attendibile, io riporterò i giudizi di uomini competentissimi, alcuni dei quali sedettero, ed altri siedono ancora con molto decoro, nell'altro ramo del Parlamento; gli uni e gli altri mi affermarono unanimi che la semplificazione della contabilità è ipotetica; le economie sono problematiche; possono anche essere illusorie; saranno sempre di gran lunga inferiori a quelle che il Ministro proponente la legge se ne augurava. E che questi giudizi sieno giusti e fondati, è lecito argomentarlo dal tenore stesso della relazione dell'Ufficio Centrale, nella quale l'onorevole Senatore Scialoja pure riproducendo questi giudizi medesimi in forma di tante obbiezioni, e colla distintissima svegliatezza dell'ingegno suo quasi divertendosi a combatterle, non mi pare che nello scioglierle abbia assunto quelle formule ricise, quel linguaggio perentorio ed assoluto che solo può essere ispirato dal convincimento intimo e profondo che vero indubbiamente sia quello che come vero si afferma.

Rileggete, o Signori, la Relazione Scialoja, e ditemi se male si apponga il debole criterio mio.

Ma per confortare la mia opinione e trarre il Senato nella stessa sentenza, meglio che della trasparente esitanza dell'onorevole Relatore, e dei giudizi quantunque autorevoli di persone che non hanno l'onore di sedere in questo recinto, io mi varrò del voto che il Senato subalpino nel 1863 dava contrario ad una legge che assai meno difettosa ed assai più ammissibile che questa non sia, veniva sullo stesso identico oggetto, sottoposta alla sua approvazione. Che quella legge fosse di questa assai meno difettosa e più ammissibile, emerge

chiaramente dal semplice confronto delle disposizioni dell'una con quelle dell'altra.

Infatti, l'articolo 3 di quella era così concepito:

« I contabili versano i fondi da essi riscossi nelle tesorerie provinciali che sono tutte conservate; versano poi i fondi disponibili nella cassa della Banca in conformità degli ordini che ricevono dal Ministro delle finanze. »

Se a queste disposizioni voi contrapponeate quelle che nella legge attuale si leggono, riconoscerete di prima giunta quanto immensa sia la distanza che tra l'una e l'altra passa, in quello stesso ordine di idee e di ragioni che determinarono il Senato subalpino a respingere la prima. Infatti, quello che oggi noi chiamiamo circondario amministrato da un Sottoprefetto, era allora provincia retta da un Intendente; in ciascuna Provincia eravi un ufficio di tesoreria con impiegati stipendiati dal Governo. In quelle tesorerie esattori, ed altri contabili, versavano le somme esatte in conto delle pubbliche entrate; con quei fondi facevasi fronte a tutti i servizi del capoluogo, e della Provincia, e se qualche fondo rimaneva disponibile, non altrimenti che per ordine espresso del Ministro delle finanze poteva passare nella cassa della Banca.

Evidentemente adunque quel caso era assai diverso dal presente in cui le tesorerie provinciali più non esistono, e per effetto di questa legge a disposizione del Governo non rimane uno scudo se prima dalle mani dell'esattore o del contabile non passa direttamente nella cassa della Banca.

Posta in evidenza per tal modo la differenza essenzialissima che tra l'una e l'altra legge passa, non temiate, o Signori, che io voglia pigliare per me l'ardua ed inutile fatica e cagionare a voi disturbo, riassumendo in tutti i suoi particolari quella discussione animata e lunga, che resterà sempre una delle pagine più gloriose della nostra storia parlamentare, ed alla quale presero parte valentissimi oratori, quali erano il maresciallo Della Torre, Luigi di Collegno, ed il nostro chiarissimo collega Senatore Federico Sclopis, che mi duole oggi più che mai di non vedere al suo posto. Come a voi tutti sarà noto, relatore di quella legge e più formidabile avversario di essa, era quel Carlo Ignazio Giulio, uomo preclaro per virtù e per dottrina, troppo immaturamente rapito da morte alla scienza di cui era esimio cultore, alla patria che tanto amava ed onorava, al Senato, di cui era uno dei più belli ornamenti. Il non mai compianto abbastanza Ministro Cavour, con quella sua abilità più che straordinaria, rarissima, sostenne strenuamente il suo progetto di legge, combattè solo e contro tutti, lottò corpo a corpo col Senatore Giulio, e per verità un campione era ben degno dell'altro; Camillo Cavour perdette, e perchè? Perchè avanti ai Giudici indipendenti, ed assennatissimi come quelli dei quali il Senato si componeva, non giova valentia di difensore, al trionfo di una causa non giusta.

Ho detto che mi asterrei dal riassumere in tutti i suoi particolari quella discussione.

Ma non posso fare a meno di pregare il Senato a porre mente ad alcune circostanze che allora erano di un interesse secondario, ed oggi assumono un'importanza assai maggiore: nel 1848 la Banca di Genova non dotata di alcuni privilegi governativi e semplice stabilimento privato, in momenti di somma strettezza per l'erario pubblico, gli fornì milioni, milioni, e poi milioni.

Operatasi poco dopo la fusione della Banca di Genova con quella di Torino, e creata la Banca Nazionale Sarda con nessun altro privilegio, salvo quello di aumentare il suo capitale e di accrescere, entro certi limiti determinati, l'emissione della sua carta, fu per legge del 1852 stabilito, che essa dovesse tenere aperto un conto corrente col Governo, ed in certe determinate circostanze mettere a disposizione del medesimo un certo numero di milioni ad un tasso moderato.

Adunque fin dal 1852 l'obbligo per la Banca di tenere aperto un conto corrente col Governo esiste, e non ci è bisogno della presente legge per imporglielo.

L'è economie che il Governo d'allora si riprometteva da quella legge furono dal Relatore Giulio, non contradicente il Ministro Cavour, ridotte alla modesta cifra tra le 30 e le 40 mila lire.

Signori, triplicate, quadruplicate, se così vi piace, quella somma, tenete conto della popolazione d'allora e della popolazione d'adesso, fatevi carico delle pensioni di riposo che darete a chi ne ha il dritto e degli assegnamenti che farete a quegli altri individui che ponete sul lastrico, e poi ditemi se abbia esagerato quando sul parere di persone autorevoli e competentissime io affermava che l'economie risultanti da questa legge sarebbero state illusorie, di gran lunga inferiori a quelle che il Ministro proponente se ne riprometteva.

Ciò osservato, io mi varrò brevemente delle ragioni più culminanti di quella discussione che meglio giovano a sostegno del mio assunto.

Moltissime e gravi censure faceva, per mezzo del suo relatore, l'Ufficio Centrale d'allora, al progetto del conte di Cavour. Ma più che su qualunque altro, il Senatore Giulio insisteva, su che, per effetto di quella legge, andasse nella libera disponibilità della Banca sino l'ultimo scudo delle entrate pubbliche, e così il Governo si costituisse dipendente della Banca medesima. Badate bene, diceva l'onorevole Giulio, non entrate nella via del monopolio perchè in essa una volta che sarete entrati, al primo passo terrà dietro il secondo, a questo il terzo e via dicendo, finchè si arriverà all'abisso.

Voi scambiate le parti con questa legge: del Governo ne fate la Banca, della Banca ne fate il Governo; le tendenze della Banca alla speculazione, la facilità ad impegnarsi in qualche impresa meno che ponderata potranno in certi casi influire perniciosamente sulla libertà dell'azione politica del Governo; ed all'opposto

le tendenze e le necessità politiche del Governo influiranno più d'una volta a danno della speculazione della Banca. Mettete ciascuno al suo posto, lasciate ciascuno libero nella sua sfera d'azione, e sarà meglio.

Il conte di Cavour lungi dal contrastare che ove le premesse poste avanti dal Senatore Giulio fossero vere, ne sarebbero immancabilmente nate quelle conseguenze politicamente e finanziariamente perniciosissime alle quali egli accennava, ciò ammetteva nel modo il più formale, il più esplicito; bensì negava energicamente che le promesse del suo avversario fossero vere e sussistessero. Egli diceva: ma guardate, noi conserviamo le nostre tesorerie provinciali, tutte le entrate riscosse dagli esattori e da altri contabili nelle tesorerie provinciali sono versate; con questi fondi si provvede a tutti i bisogni del capoluogo e della provincia; non è vero che dalle mani dell'esattore o del contabile passino i fondi disponibili direttamente nelle casse della Banca, ci vuole un ordine espresso del Ministro delle finanze, dunque non è vero che il Governo sia a disponibilità della Banca; l'azione sua rimarrà sempre libera, libera egualmente resterà quella della Banca. Non ostante queste rassicuranti spiegazioni, il Senato subalpino rigettò la legge.

Or bene, o Signori, cosa diremo noi di questa, la quale ammette come talmente certe quelle promesse, che da esse come da punto di partenza movendo, conduce direttamente a quelle conseguenze perniciosissime, finanziariamente e politicamente parlando, le quali soltanto intravedute, soltanto tenute possibili, determinarono il Senato subalpino a dare un voto contrario al celebre e prediletto Ministro? Ma v'ha di più o signori; per il dottissimo Senatore Giulio, e per il Senato erano idee dolorosissime il dover rinunziare perfino alla speranza che altri stabilimenti di credito sorgessero nel Regno d'allora a fronte della Banca Nazionale; l'idea di doverne subire come un fatto compiuto ed inevitabile la creazione sebbene con pochissimi privilegi, l'idea di doversi acconciare a trarne il maggior profitto possibile a pro dello Stato; ma essi furono abbastanza cauti per ritrarsi in tempo dal pericoloso sentiero, e le profezie del Senatore Giulio ebbero la forza di scongiurare il temuto pericolo per ben tredici anni.

Ora in questo sdruciolevoles e pericoloso cammino è tratto di nuovo il Senato con questa legge. Col voto precedentemente da noi dato a quella che crea la Banca Nazionale unica, si è già fatto un gran passo avanti; a questa terrà dietro il presente, indi verrà il terzo; voi ne avete, o Signori, la prova nella terza di queste leggi, tra loro connesse, che fra poco verrà posta in discussione avanti a voi, e colla quale si commette alla Banca unica, divenuta Tesoreria generale e quindi avente a sua disponibilità il danaro pubblico, come per la prima ha l'esclusivo monopolio del pubblico credito, a questa Banca unica, dico, voi commetterete anche la percezione delle pubbliche entrate, com-

missione questa, accompagnata da tali favori, da tali privilegi che ben può dirsi, sebbene sia a dirsi strano, che mentre dal 1 gennaio per tutti i cittadini, per tutti gli enti morali d'Italia vi ha un Codice di procedura civile, alle cui disposizioni deve ciascuno assoggettarsi, in riguardo alla Banca unica, alla Tesoreria generale, alla percettrice dei tributi, questo Codice o nacque morto, o fu strozzato appena nato.

Ma qui sento l'onorevole signor Ministro delle finanze, o qualche altro, osservarmi essere straordinario che mentre il Governo è entrato, e mostra di voler progredire in quelle vie di economie cotanto reclamate dai contribuenti e dalla pubblica opinione, siavi in questo recinto chi le avversi e le combatta.

Signori, quando voi pensiate che io vengo da un'isola lontana, dove l'imposta domanda spesso alla proprietà stabile più di quel che in certi luoghi, od in certi anni può dare di frutto a chi la possiede; quando sappiate che anche io possiedo colà un patrimonio di qualche considerazione; quando infine riflettiate che vengo da una provincia dove la sola imposta sulla ricchezza mobile a carico dei pubblici funzionari stipendiati rasentò per il solo primo semestre il 6 per 100, voi non annovererete certamente me, contribuente gravato per tanti diversi titoli d'imposta, fra quelli che avversano le economie del pubblico denaro. Di tutto cuore mi associo a quelli che le reclamano; ma ad un tempo io desidero economie effettive, non illusorie, economie che se non valgono a colmare del tutto, valgano almeno a riempier in parte la voragine che minaccia ogni giorno più fieramente d'inghiottirci; economie, delle quali non si possa dire, come di alcune altre si dice, e di questa si dirà, che sono tanti granelli di sabbia, che non giungono a toccare il fondo del baratro; economie che non si ottengono con sacrifici di posizioni onoratamente acquistate, o compromettendo le condizioni economiche attuali e l'avvenire di moltissime famiglie; economie in sostanza che valgano almeno la pena del malcontento, che dovunque si sviluppa contro di esse.

Entrando in questo vastissimo campo delle economie possibili, primo a' miei occhi si presenterebbe il bilancio della guerra, pel mantenimento dell'esercito; ma l'esercito è il primo, il principale fattore della nostra patria unificazione, l'esercito è il palladio più sicuro della nostra nazionale indipendenza, è il termometro che più precisamente segna il grado della nostra importanza politica in faccia all'estero.

Guai adunque a chi si attentasse di scomporre l'esercito nel suo organismo, e di scuoterne anche menomamente la disciplina! Quel giorno segnerebbe il primo del nostro decadimento, e non sarò quindi io che avrò l'ardire di fare proposte, che neppure indirettamente possano produrre effetti cotanto perniciosi agli interessi della patria.

Avversarii ed amici riconoscono all'illustre generale che presiede il Gabinetto, il merito raro di aver saputo, non ostante la pochezza dei mezzi di cui poteva

disporre, e le immense difficoltà, che gli attraversavano la via, formare un esercito che, nemico stette a fronte di armate formidabili, ed amico e compagno rivaleggiò di valore e di disciplina coi più temuti soldati del mondo.

All'onorevole attuale Ministro della guerra amici ed avversari riconoscono le doti del prode soldato e dell'amministratore solerte ed intelligentissimo; negli illustri generali Lamarmora e Pettinengo gli interessi dell'esercito hanno i custodi i più vigili, e spiaceci di non vederli al loro posto; ma leggendo il rendiconto essi certamente vedranno le preghiere che loro faccio, che dovendo in qualità di consiglieri della Corona, alla Corona prima e poi al Parlamento proporre tutti quei risparmi dei quali il bilancio dell'esercito, salvi i principii fondamentali dianzi da me accennati, possa essere suscettibile, vogliano esaminare, se mai fosse possibile in due anni e con vicenda alternata di mandare a casa loro cinquantamila uomini di bassa forza e delle leve più antiche, e colla stessa vicenda un proporzionato numero di ufficiali di ogni grado, con meta della paga e senza pregiudizio della loro anzianità.

A fare questa proposta m'indurrebbero parecchie considerazioni.

Stando alle parole pronunciate in altro recinto da personaggio autorevole e competentissimo, ed assentite dall'onorevole Ministro dell'interno, parrebbe potersi concludere che nelle Provincie meridionali il brigantaggio abbia, per fortuna d'Italia, compiuto il suo tempo, sicchè non siavi necessità di misure eccezionali per tenerlo e combatterlo. Se ciò è vero....

Presidente. Pregherei l'oratore a tenersi più strettamente alla questione, perchè se egli intende parlare di tutte le economie possibili, tornerebbe più a proposito il trattar siffatti argomenti quando discuteremo il bilancio.

Senatore Serra F. M. Mi permetta, questa questione è complessa. Una delle osservazioni che a me si possono fare, sarebbe questa: Voi non accettate queste economie, proponetene delle altre. Io prevengo l'osservazione dicendo appunto quel che ho detto e mi propongo di dire: Se il Senato non mi vorrà udire, mi rassegnerò ubbidiente alla sua volontà, ma credo di essere nel mio diritto.

Voci. Parli! parli!

Senatore Serra F. M. Ringrazio il Senato della compiacenza sua verso di me.

Riprendendo il filo del mio ragionare, dico che se è vero che nelle Provincie meridionali non siavi più bisogno di misure eccezionali per frenare il brigantaggio non vi sarà neppur necessità di mantenere sul piede di guerra un esercito formale e numerosissimo. D'altra parte le condizioni d'Europa accennano a tutt'altro men che a conflagrazioni prossime, e nell'Italia nostra stessa, quelle nobili e generose impazienze d'andare a Roma ed a Venezia con la forza, a dispetto di tutto il mondo, e più che del mondo delle nostre immiserite

finanze, sembrano volersi comporre a quella fiduciosa aspettativa, la quale, senza punto rinunciare al principio della completa unità della patria, perchè nessun lo potrebbe, nè lo dovrebbe, nè lo vorrebbe, rifugge dai tentativi inopportuni e dai conati troppo arrischiati e di esito incerto.

Egli è ragionando su questa ipotesi, che io proponeva agli onorevoli signori Ministri Lamarmora e Pettinengo di esaminare se mai l'idea nuda, semplice da me messa avanti potesse essere meritevole di esame e di considerazione.

Il dispiacere che ho mostrato di non vedere al loro posto i signori Presidente del Consiglio, e il Ministro della guerra, debbo mostrarlo a maggior ragione per l'assenza dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici, al quale avrei osservato che nel bilancio passivo del Ministero delle finanze trovo inscritta la somma di 48 milioni 175 mila e qualche centinaio di lire, se non erro, per garanzia di prodotti dovuti dallo Stato a Società concessionarie delle ferrovie.

Se queste ingentissime somme debbono servire per garantire un prodotto minimo stabilito *a priori* nella convenzione, giustizia e ragione vogliono che queste somme non si paghino ai garantiti se non quando l'Amministrazione pubblica sia positivamente accertata che quel minimo prodotto non fu superato e nemmeno raggiunto.

Ora io avrei pregato, se fosse stato presente, l'onorevole Ministro dei lavori pubblici a venire in soccorso dell'ignoranza mia, e dirmi in qual forma, in qual modo è esercitato questo controllo, che solo può fornire all'Amministrazione cosiffatti criterii. Io l'avrei ancora pregato a dirmi se nella parte passiva del bilancio di quelle Società figurano le spese per provvisto di nuove macchine e di nuovi compartimenti, e gli stipendi, gli assegni ed altri vantaggi a qualunque siasi titolo goduti dai Direttori, dai Segretari generali, dagli Ispettori, dagli ingegneri più o meno capi, e simili impiegati al servizio di quelle stesse Società. Se queste spese sono comprese in quei bilanci passivi, se esse concorrono a diminuire l'attivo all'ingiù del quale la garanzia del Governo deve prestarsi, io sarei ben lieto di apprendere dal sig. Ministro dei lavori pubblici, se egli non crede per avventura che quelle spese sieno sbagliate di categoria, e se invece di allegarsi fra le spese variabili, non dovessero piuttosto mettersi fra le fisse.

E più ancora l'avrei pregato di dirmi, se egli crede mai possibile il caso in cui il Governo per un prodotto minimo superato o almeno raggiunto, venga ad esser liberato dall'obbligo di prestare quella garanzia.

Qua che altra cosa avrei detto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici, ma non essendovi, risparmio al Senato la fatica di udirmi.

Solo io dirò che quando ricordo che le meravigliose opere che si ammirano nella linea da Novi a Genova furono costruite da distintissimi ingegneri governativi modestamente retribuiti sotto la direzione e la vigi-

lanza suprema dell'insigne nostro collega Paleocapa, il quale per cosiffatta sorveglianza suprema e per regolare tutti gli altri lavori dello Stato non percepiva che la modesta cifra di 15 mila lire; quando invece penso che quella somma è oggi appena bastevole a retribuire un ingegnere di second'ordine a servizio di una Società privata, sono autorizzato a credere che in quel ramo di spesa a carico dell'erario economie considerevolissime consigliate dalla giustizia e dall'interesse dello Stato potrebbero farsi, qualora il sindacato dell'Amministrazione pubblica fosse più assiduo, più scrupoloso e più severo, e qualche volta si facesse anche sentire a certi amministratori che la generosità è virtù allora soltanto, quando si esercita coi mezzi proprii.

Signori, bisogna ammettere che i diversi Ministri (senza appunto detrarre ai meriti delle persone onoratissime che ne fecero parte) i diversi Ministri che dal 1861 in qua si succedettero, con vicenda disgraziatamente troppo assidua, furono (permettetemi l'espressione) l'uno dall'altro fotografati. Il coraggio delle imposte e dei prestiti, lo ebbero tutti, e taluno anche in grado eroico. Ciascuno dal più al meno si atteggiò al coraggio, ma il coraggio dimostrò contro i deboli, contro i mansueti per posizione di uffizi pubblici e per abitudini contratte in una lunga carriera. Trascinati dalla così detta corrente di una opinione pubblica artificiale, essi bandirono la croce alla burocrazia antica, pedante, se volete, ma laboriosa; e quando a forza di sacrifici a danno dell'uno e dell'altro riuscirono a risparmiare poche centinaia di lire, migliaia ne profusero creando una burocrazia nuova, più numerosa, e non sempre bene scelta.

A questa sorta di coraggio è calcata, a questi stessi principii si informa la legge presente, o alcune di quelle che la precedettero, e altre che minacciano di seguirla.

Fra queste citerò quella che minaccia di soppressione le Università di secondo e di terzo ordine. E poichè la parola *Università* mi è uscita di bocca, mi permetta il Senato che io devii un istante dal mio argomento...

Presidente. Scusi, signor Senatore, abbia la bontà di restringersi alla questione sulla quale verte la discussione, e di non estendersi a tutti i rami della pubblica amministrazione.

Senatore **Serra F. M.** Osserverò al signor Presidente che il Senato non ha poi molti lavori in pronto per occupare le sue sedute, e forse mi ha permesso di continuare anche in grazia di questa circostanza speciale; tornerò poi a ripetere che io sono ossequentissimo alla volontà del Senato, e se il Senato non ha volontà di udirmi più oltre, rinunzio alla parola.

Presidente. Scusi, signor Senatore, se sono costretto ancora d'interromperlo.

Senatore **Serra F. M.** Per due volte il signor Presidente mi ha richiamato alla discussione ed alla brevità, ci va della dignità mia di non esservi richia-

mato per la terza, e se crede che io non debba continuare lacerò...

Voci. Parli! parli!

Presidente. Mi permetta, signor Senatore... non gli ho tolta la parola, ella può continuare, l'ho soltanto pregato di restringersi alla questione sulla quale verte la discussione.

Senatore **Serra F. M.** Ripeto adunque, e non perderò il filo delle mie idee, ripeto che una legge forse non molto lontana minaccia di colpire le Università tutte di secondo e di terzo ordine. A proposito della parola *Università*, ho pregato il Senato di permettermi di deviare per un momento dal mio sentiero principale.

Lo screditato Governo spagnuolo che per parecchi secoli si aggravò sulla mia terra natale, e quasi la rese deserta, pure la dotò di due Università, quelle di Cagliari e di Sassari. Erano creazioni imperfette quanto volete, ma pure in grazia loro, la gioventù sarda avidissima d'istruzione ed attissima ad ogni scienza, fu condannata alla necessità di dover peregrinare per le Università di Salamanca, di Pisa e di Bologna per adottarsi nelle scienze fisiche, o nelle legali.

L'angusta Casa di Savoia verso la metà dello scorso secolo, essendo Ministro il celebre conte Bogino, migliorò d'assai queste creazioni spagnuole, e nel secolo presente quasi le perfezionò. Si vorrebbe non farle morire di consunzione, sebbene una di esse (se le mie informazioni sono esatte), l'Università di Sassari, poco sussidio riceva dall'erario nazionale e viva quasi a spese del proprio patrimonio e coi sussidi di quel Comune e di quella Provincia.

Indizio certo di questo proposito è l'ordine già mandato alla Università di Cagliari che non spedisca più patenti di architetto civile, di geometra e di agrimensore, ed il provvedimento già dato e poco dopo soltanto sospeso, in forza del quale i laureati in medicina e chirurgia in una delle Università della Sardegna non potranno esercitare la loro professione se non passano il mare e non fanno un corso complementare in una delle Università primarie del Regno.

Che se si potesse pensare a sopprimere nelle Università sarde le cattedre di teologia, di diritto canonico, e qualcuna di quelle così dette di lusso, lo comprenderei, ma che si vogliano obbligare gli abitanti della Sardegna, che al pari di qualunque altro cittadino d'Italia, se non più, pagano il tributo del danaro e del sangue, ad emigrare dall'isola loro per poter ottenere in una delle primarie Università d'oltremare le patenti d'architetto civile e d'agrimensore e la facoltà di prescrivere un purgante e di praticare un salasso, mi pare che sia spingere lo spirito d'economia oltre i termini della giustizia e della politica convenienza.

Nè io credo che l'onorevole mio amico Domenico Berti voglia associarsi ad un provvedimento che la coscienza pubblica non potrà assolutamente approvare, un provvedimento che in pieno secolo 19 e sotto un Governo liberale, priva le Provincie della Sardegna di

quel beneficio che or son due secoli la Spagna dispotica, la terra classica dell'oscurantismo e dell'inquisizione le concedeva, un provvedimento che disconoscendo il principio popolare che informa tutte le nostre istituzioni, tende a confiscare l'istruzione e la scienza a favore esclusivo dell'aristocrazia del danaro e di quelli che ebbero la fortuna di nascere, od hanno e quella di poter vivere in uno dei centri primarii e privilegiati.

È per me strano, o Signori, che mentre tanto si declamò contro il sistema regionale, che applicato a suo tempo forse avrebbe potuto sotto qualche rispetto produrre vantaggi ed evitare inconvenienti, lo si voglia oggi attuare in quel modo che è appunto il più ingiusto e il più dannoso.

Per non correre pericolo di essere di nuovo richiamato all'argomento, io troncherò nel meglio la rassegna delle economie che a me paiono più ragionevoli della presente e più profittevoli, la esposizione di alcune idee intorno a certe nuove imposte, che crederci meno gravose e meno invise.

Concluderò pertanto il mio discorso dicendo, che come l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale fece, così l'onorevole Ministro delle finanze vi dirà: Signori, ratifate la legge attuale perchè avete votata la precedente di cui questa è il complemento. Siate coerenti al vostro voto, così esige il decoro vostro.

Precedente per precedente, io credo, e l'zi più quello invocato da me che riguardava una legge su quello stesso identico oggetto, ed assai meno difettoso e più ammissibile dell'attuale, di quello lo sia il precedente invocato dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e riguardante una legge, connessa quanto si vuole, ma sempre distinta e diversa da questa.

Io rispetto l'autorità dei precedenti, ed ammetto che le assemblee deliberanti debbano rispettarli anche più dei privati, ma la dignità, il prestigio del Senato meglio che coll'illimitato ossequio alle deliberazioni precedenti si tutela colla profondità dell'esame, colla calma delle discussioni, colla ponderatezza del giudizio. Io non credo che il Senato possa nè debba imporre a sè stesso una legge, quasi a guisa di un fiume che non gli permetta mai di tornare indietro. A me che sono il meno autorevole tra voi tutti non è lecito di dare al Senato suggerimenti e consigli, ma ben mi sarà permesso di fare una preghiera ai miei onorandi colleghi, ed è questa: Tenete bene a mente, o Signori, che il decoro, la dignità, il prestigio del Senato e con essa una delle basi fondamentali delle nostre istituzioni politiche, comincierebbero ad essere seriamente compromessi quel giorno in cui per disgrazia cominciasse ad intiepidirsi nel popolo italiano la fede che i giudizi vostri indipendenti da qualunque considerazione che non sia il bene universale della patria siano per quanto è consentito alla debolezza dell'umana natura, sicuri ed infallibili.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. Domandando la parola non è mia intenzione di entrare nella discussione generale, riservandomi di ciò fare quando avrò udito gli altri oratori che combatteranno il progetto, o per meglio dire, le idee fondamentali sulle quali si appoggia. Prendo la parola unicamente, o Signori, per protestare a nome del Governo contro un inusitato modo di confutare intenzioni e propositi che gli si addebitano. — E devo tanto più fare simile protesta, dacchè non trovai presenti i miei colleghi dei lavori pubblici e della istruzione pubblica, dell'amministrazione dei quali parlava più specialmente l'onorevole Senatore Serra. Egli si fece a censurare progetti di leggi che il Governo non ha ancora presentato nè a questo, nè all'altro ramo del Parlamento. Egli si fece a criticare, ed anche con amare parole, intenzioni che io non so come possa saper alcuno se sieno o meno nei propositi del Gabinetto, fino a che egli non le abbia formulate in progetti di legge presentati al Parlamento o altrimenti espresse.

Io quindi respingo assolutamente siffatta intempestiva confutazione, che fuori di quest'aula dall'opinione pubblica potrebbe venire riguardata una specie di inquisizione dei propositi ministeriali.

Senatore Serra F. M. Domando la parola.

Ministro delle finanze. Rispetto poi alle economie, renderò grazie all'onorevole Senatore Serra se intende appoggiare il Ministero delle finanze a domandarle sotto qualsiasi forma. Egli sul principio del suo discorso ebbe la bontà di dire che professa verso di me dell'amicizia personale; e se egli sarà disposto ad appoggiarmi nelle mie domande di economie si mostrerà ancora mio alleato politico. Non posso per altro ammettere, o Signori, che quando si tratta di economie speciali si dica: « questa è piccola, dunque è inutile, » poichè a questo modo ad una ad una tutte si respingeranno, ed economie non se ne faranno mai più. Egli diceva che vi hanno economie che sono come granelli di sabbia; ma io rammento, o Signori, che i granelli di sabbia colla loro infinita somma compongono l'arena del deserto.

Se ogni volta che ci si propone una piccola economia, si voglia come granello di sabbia respingere, respingendole ad una ad una, respingeremmo la massa di quelle economie che solo, colle nuove imposte, possono salvarci dalla gravissima posizione in cui oggi versiamo. Non aggiungo altre parole per non intrattenere più a lungo il Senato di un argomento estraneo alla discussione che è all'ordine del giorno. Ho creduto mio debito di fare simile protesta, ed il Senato, tenendo conto delle intenzioni che ispirarono le mie parole, spero vorrà accordarmi venia se le ho pronunciate con forse soverchia vivacità.

Senatore Serra F. M. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Serra F. M. Io non credo che l'onorevole Scialoja mi tenga capace di fare delle insinua-

zioni offensive contro chi che sia. Egli mi ha fatto carico che io abbia parlato di economie che potevano introdursi nel Ministero dei lavori pubblici, quando il suo collega era assente.

Il signor Ministro abbia la bontà di ricordarsi che quella categoria del-bilancio è appunto nel bilancio passivo delle finanze, ed in quelle spese il Ministro dei lavori pubblici, ora assente, entra tanto quanto il suo collega che a me risponde; amendue procedono di concerto nello eseguirle, da amendue emanano gli ordini necessari.

Bene adunque io poteva, senza venir meno ad alcuna convenienza, indirizzarmi a lui presente per cosa nella quale ha comune l'ingerenza e la responsabilità col suo collega. In quanto al Ministro dell'istruzione pubblica, le parole da me pronunciate suonano ben altro che insinuazioni offensive al di lui indirizzo, o censure anticipate di leggi non presentate al Parlamento. Dei due ordini mandati non da lui, ma molto prima che egli fosse Ministro, all'Università della Sardegna, uno, quello che riguarda gli agrimensori e gli architetti, ha già avuto esecuzione; l'altro relativo ai medici e chirurghi è soltanto sospeso per quest'anno. Vede dunque il sig. Ministro che alcune vivaci parole della sua replica non possono venire al mio indirizzo.

Egli mi ha chiesto se gli sarò alleato politico a riguardo delle economie e delle nuove imposte. Se non fossi stato costretto a troncare il filo delle idee, e insieme l'ultima parte del mio discorso, egli avrebbe da me udito una risposta affermativa, purchè le economie siano razionali, ed efficaci, ed offendano il meno possibile i diritti altrui, e le imposte dimostrate assolutamente necessarie. Ho già detto che alcune le avrei suggerite io medesimo calcolando sull'abnegazione del nostro popolo e sull'amor suo per l'unità della patria.

Allo stato attuale delle cose io ammetto sino ad un certo punto in lui il diritto di protestare, ma sostengo energicamente che egli medesimo non se ne sarebbe

prevalso, se io avessi potuto dire quanto intendeva di dire, ed egli avesse avuto la pazienza d'ascoltarlo.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Voci. A domani, a domani.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Debbo dare comunicazione al Senato di una lettera del Ministro dell'interno.

« Firenze, addì 24 gennaio 1866.

« Il Consiglio de' Ministri deliberò di far celebrare, il 29 gennaio corrente, nella chiesa di Santa Croce, solenni funerali a Massimo d'Azeglio, ed incaricava questo Ministero dell'eseguimento di tale deliberazione.

« In conseguenza di ciò deve il sottoscritto pregare codesto onorevole Ufficio di presidenza a voler porgerne notizia al Senato, il quale vorrà certamente eleggere una Deputazione che, come in altre consimili occasioni fu fatto, intervenga e lo rappresenti alla funebre funzione.

« Pel Ministro

« ALASIA. »

Propongo al Senato di nominare una Deputazione per assistere ai solenni funerali che verranno celebrati lunedì prossimo nella chiesa di Santa Croce per la memoria del Senatore Massimo d'Azeglio. Chi è di quest'avviso, si alzi.

(Approvato)

Domani si farà l'estrazione a sorte di quei signori Senatori che dovranno comporre questa Deputazione.

La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Rinuncio alla parola, giacchè io l'avevo domandata appunto per fare la mozione testè fatta dall'onorevolissimo signor Presidente.

Presidente. Domani i signori Senatori sono invitati a trovarsi, prima al tocco per la costituzione degli Uffici, poi alle ore 2 in seduta pubblica per il seguito della discussione della legge pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale. La seduta è levata alle 5 e 1/4.